N. **5100-428-1557-1652-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

presentata alla Presidenza il 26 novembre 1999

(Relatore: **TURRONI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 5100

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 9 luglio 1998 (v. stampati Senato nn. 64-149-422)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

ROBERTO NAPOLI, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, CAMO, CIMMINO, CIRAMI, COSTA, DENTAMARO, DE SANTIS, D'ONOFRIO, FAUSTI, FIRRARELLO, FOLLONI, FUMAGALLI CARULLI, GUBERT, LOIERO, MINARDO, BRUNO NAPOLI, NAVA, RONCONI, SILIQUINI, TAROLLI, ZANOLETTI; GIOVANELLI, MICHELE DE LUCA, PAROLA, CARCARINO, BRUNO GANERI, STANISCIA, GAMBINI, DONISE, CAPALDI, SQUARCIALUPI, VELTRI; BORTOLOTTO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, ATHOS DE LUCA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, ROCCHI, SARTO, SEMENZATO

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 14 luglio 1998

NOTA: Per i testi delle proposte di legge nn. 1428-1557-1652, si vedano i rispettivi stampati.

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 428, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALZOLAIO, LORENZETTI

Disciplina della valutazione di impatto ambientale

Presentata il 9 maggio 1996

n. 1557, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, PROCACCI, CENTO, BOATO, DE BENETTI, PAISSAN, GALLETTI, LECCESE, GARDIOL, DALLA CHIESA, PECORARO SCANIO

Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale

Presentata il 19 giugno 1996

n. 1652, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANZA, TASSONE, BASTIANONI, TERESIO DELFINO, FRONZUTI, GRILLO, LUCCHESE, OSTILLIO, PERETTI, SCOCA, VOLONTÈ

Disciplina della valutazione di impatto ambientale

Presentata il 26 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il progetto di legge che si sottopone all'esame dell'Assemblea ha lo scopo di definire una disciplina organica della valutazione dell'impatto ambientale. La normativa comunitaria in materia ha infatti determinato la necessità di un adeguamento della legislazione nazionale. I punti che seguono illustrano specificamente il contesto normativo in cui si inserisce il provvedimento in esame, gli aspetti considerati nel corso dell'istruttoria legislativa svolta ed il testo elaborato dalla Commissione.

1. *Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.*

Il progetto di legge ha lo scopo di dare compiuta ed organica attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, del 3 marzo 1997, relativa alla disciplina della procedura della valutazione dell'impatto ambientale (VIA), volta a consentire una valutazione globale ed integrata delle possibili conseguenze per l'ambiente dei progetti di nuove opere, pubbliche e private. A tali fini, sono individuate, nell'allegato I alla direttiva, talune tipologie progettuali, relative a categorie di grandi opere da sottoporre necessariamente alla procedura di VIA. L'allegato II individua invece ulteriori categorie di opere per le quali l'applicazione della procedura è rimessa alla valutazione degli Stati membri. Di recente, la citata direttiva 97/11/CE ha introdotto un allegato III che precisa i criteri di selezione cui fare riferimento ai fini della predetta valutazione, vale a dire le caratteristiche dei progetti medesimi, la loro localizzazione, le caratteristiche dell'impatto potenziale.

La normativa comunitaria disciplina quindi il procedimento per la valutazione dell'impatto ambientale delle opere, che ha inizio con l'elaborazione da parte del committente dello studio di impatto ambientale, che dovrà contenere specifiche informazioni, indicate nell'allegato IV alla direttiva. Sono quindi stabiliti i criteri per la disciplina, da parte degli Stati membri, delle modalità di informazione del pubblico e di consultazione delle autorità competenti nonché per la regolamentazione della procedura nei casi in cui un progetto può avere influenze anche oltre le frontiere dello Stato in cui viene realizzato, recependo in tal modo i contenuti della convenzione di Espoo, del 25 febbraio 1999, sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.

In attesa dell'approvazione di un'organica normativa di recepimento della normativa comunitaria, alla citata direttiva 85/337/CEE è stata data una prima attuazione nell'ordinamento nazionale con l'articolo 6 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha introdotto una disciplina della valutazione di impatto ambientale, espressamente qualificata come provvisoria. In attuazione del citato articolo 6, è stato quindi emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, contenente la regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale, successivamente integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, recante le norme tecniche per la redazione degli studi di

impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale. Tali atti normativi hanno definito un primo elenco delle opere da sottoporre a VIA; successivamente, specifiche leggi di settore hanno previsto, di volta in volta, l'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale ad ulteriori categorie progettuali.

In base alla normativa richiamata, sono state pertanto sottoposte alla procedura di VIA tutte le opere individuate nell'allegato I della direttiva 85/337/CEE ed alcune di quelle contenute nell'allegato II.

Peraltro, con un parere motivato, indirizzato alla Repubblica italiana il 7 luglio 1993, ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CEE, la Commissione delle Comunità europee ha contestato al Governo italiano la non corretta attuazione della direttiva in materia di valutazione di impatto ambientale, rilevando come la direttiva medesima non consenta di sottrarre in via generale alla procedura di VIA le opere ricomprese nell'allegato II, ma impone comunque di valutare, caso per caso, sulla base delle caratteristiche delle opere medesime, l'opportunità di applicare o meno l'anzidetta procedura. Successivamente, in data 27 maggio 1994, è stata comunicata al Governo italiano la presentazione di un ricorso della Commissione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per i motivi indicati.

Al fine di porre rimedio ai problemi segnalati dalla Commissione e in attesa dell'approvazione di una disciplina di più ampio respiro, in base alla legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria per il 1993), è stato adottato, con il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, un apposito atto di indirizzo e di coordinamento, che definisce le condizioni, i criteri e le norme tecniche per l'applicazione, da parte delle regioni, della procedura di VIA alle tipologie progettuali indicate nell'allegato II alla direttiva 85/337/CEE. Peraltro, la Commissione europea ha ribadito, con ulteriori pareri motivati, le ragioni di contestazione nei confronti della Repubblica italiana, evidenziando come la disciplina vigente nel nostro ordinamento, anche a seguito dell'ultimo provvedimento adottato, escluda la possibilità di effettuare, in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, una valutazione di impatto ambientale per varie categorie di progetti comprese nel citato allegato II.

Il progetto di legge che si sottopone all'esame dell'Assemblea, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, mira a superare l'attuale frammentazione della normativa ed i limiti della medesima, evidenziati anche dagli organi dell'Unione europea, fissando princìpi, criteri e modalità per un'organica e puntuale attuazione della disciplina comunitaria nell'ordinamento nazionale.

Il progetto di legge dà altresì attuazione alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e alla riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), che disciplina il rilascio, il riesame ed il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale sia per i nuovi impianti che per quelli esistenti, individuando misure volte ad evitare ovvero a ridurre in modo considerevole le emissioni nell'aria, nelle acque e nel terreno e a conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente, nel suo complesso. Giova ricordare, in proposito, che l'articolo 2-*bis* della direttiva 85/337/CEE, sulla valutazione di impatto ambientale, introdotto dalla direttiva 97/11/CE, ha espressamente riconosciuto la possibilità per gli Stati membri di prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti previsti dalla disciplina sulla VIA e quelli prescritti dalla disciplina sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Con il progetto di legge in esame si effettua una precisa scelta in tal senso, dando quindi attuazione anche alla direttiva 96/61/CE, per la parte relativa ai nuovi impianti e alle modifiche sostanziali degli impianti esistenti; per quanto concerne l'applicazione della medesima procedura IPPC agli impianti esistenti, la predetta direttiva 96/61/CE è stata invece già recepita con il recente decreto legislativo n. 372, del 4 agosto 1999, emanato in base alla legge n. 128 del 1998 (legge comunitaria 1995-1997).

2. *Istruttoria legislativa svolta – Pareri delle Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Il testo del progetto di legge n. 5100, approvato dal Senato, è stato il frutto di una approfondita discussione presso quel ramo del Parlamento. Il provvedimento, adottato come testo base nel corso dell'esame presso la Commissione ambiente della Camera, ha costituito un buon punto di partenza, che ha richiesto peraltro un ulteriore approfondimento e alcune modifiche da parte della Commissione.

In merito all'istruttoria legislativa svolta, va osservato innanzitutto, con riferimento a quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 79 del regolamento della Camera, che l'intervento legislativo si rende necessario per il recepimento della disciplina comunitaria, contenuta nelle due direttive 85/337/CEE e 97/11/CE, superando così il regime transitorio introdotto dall'articolo 6 della legge n. 349 del 1986.

Rispetto agli altri parametri fissati dal citato comma 4 dell'articolo 79, la Commissione ha approfondito, poi, in particolare, gli aspetti previsti alla lettera *b)*, concernenti il coordinamento tra la legislazione statale e quella regionale, nel rispetto delle competenze degli enti locali, e la compatibilità della disciplina con la normativa dell'Unione europea.

Dal primo punto di vista, nel corso dell'esame in Comitato ristretto, si è proceduto, quindi, ad audizioni informali di alcuni soggetti istituzionali, tra cui rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni, per una migliore istruzione del provvedimento, soprattutto dal punto di vista della definizione dei rapporti tra legislazione nazionale e legislazione regionale. Proprio allo scopo di approfondire le problematiche relative alla ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, si è ritenuto opportuno, poi, approfondire ulteriormente gli aspetti introdotti dal decreto legislativo n. 112 del 1998, che ha individuato le procedure per la revisione della distribuzione delle competenze fra Stato e regioni.

In ordine ai rapporti con la normativa comunitaria, la Commissione ha provveduto a coordinare la disciplina con la normativa comunitaria già richiamata, in modo da rendere la legislazione nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale omogenea a quella fissata a livello di Unione europea, per porre fine in tal modo alla procedura di infrazione avviata in sede europea.

Sempre nel rispetto dei princìpi sanciti dal regolamento della Camera in merito all'istruttoria legislativa, si è considerata, inoltre, la necessità di definire puntualmente gli obiettivi dell'intervento normativo e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, oltre a quella di individuare termini adeguati per l'attuazione della disciplina, ai sensi della lettera *c)* dell'articolo 79, comma 4, del regolamento. In tal senso, sono stati scanditi i termini per l'espletamento delle diverse fasi della procedura di VIA, mentre, al Capo VI, è stata stabilita una dettagliata disciplina transitoria, con la fissazione di un margine adeguato di attuazione della nuova normativa, in particolare, per il riordino delle competenze tra Stato e regioni. Sono state inoltre introdotte, soprattutto all'articolo 5, disposizioni di semplificazione e di razionalizzazione dei procedimenti, volte a ridurre gli oneri, amministrativi e finanziari, per gli operatori interessati. Anche con riferimento all'inequivocità e alla chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, la Commissione ha cercato di definire in maniera congrua l'articolato del provvedimento, al fine di ottenere una corretta sistemazione del testo normativo anche dal punto di vista formale.

La Commissione ha inteso poi sviluppare ulteriormente gli aspetti relativi alla tutela ambientale e alla puntuale definizione delle procedure, anche in considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni competenti. Il numero elevato di emendamenti presentati ha determinato

un intenso dibattito, da cui sono scaturite modifiche del testo base, nei termini di cui più diffusamente si dirà in seguito. Vale la pena di ricordare, dapprima, che sulle modifiche apportate tutte le Commissioni permanenti e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso il parere di competenza, indicando alla Commissione alcuni aggiustamenti al testo, che la Commissione ha in parte recepito, ancora una volta, nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 79, comma 4, del regolamento.

In particolare, la Commissione, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, ha precisato, anche con riferimento ad un'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali il 7 luglio scorso, che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai princìpi contenuti nel provvedimento secondo quanto previsto dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. Ai fini, poi, di una migliore conformità della disciplina proposta ai princìpi della gerarchia delle fonti, aderendo ad una condizione espressa dalla Commissione affari costituzionali sempre nel parere del 7 luglio, la Commissione ha, altresì, previsto che il decreto del Presidente della Repubblica di adeguamento degli allegati alle modifiche introdotte dalla corrispondente normativa comunitaria deve avere la natura di regolamento delegificante. Un'altra condizione, posta dalla Commissione difesa, non è stata invece recepita dalla Commissione, in quanto riferita a problematiche di tutela della salute dei lavoratori, che esulano dalle specifiche competenze della Commissione ambiente e rispetto alle quali non si è ritenuto possibile rinvenire soluzioni nell'ambito del provvedimento in esame. Sono state invece recepite integralmente le condizioni contenute nei pareri espressi dalla Commissione bilancio che, da ultimo, riesaminato il provvedimento alla luce dei documenti di bilancio per il triennio 2000-2002, ha espresso parere favorevole, con un'unica osservazione, riferita all'articolo 18 del provvedimento, in materia di sanzioni. La Commissione non ha inteso invece recepire le condizioni espresse nel parere della Commissione cultura, ritenendo che le esigenze ad esse sottese fossero già recepite sostanzialmente nel testo approvato. Per le medesime ragioni, si è ritenuto di non recepire le condizioni in un primo tempo poste dalla Commissione attività produttive che, riesaminato il testo nella seduta del 27 luglio scorso, ha comunque espresso parere favorevole senza alcuna osservazione o condizione. Per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione lavoro, si è ritenuto, poi, di non accogliere una condizione riferita all'articolo 3, comma 1, del provvedimento, in quanto non è parso opportuno modificare ed adeguare una disciplina che, come d'altra parte è stato evidenziato negli stessi pareri della Commissione lavoro, è in vigore dal 1986. La Commissione lavoro, comprendendo tali obiettive difficoltà, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 1999, ha deliberato di trasformare in osservazione l'unica condizione precedentemente formulata. Sia la Commissione affari sociali, sia la Commissione politiche dell'Unione europea, con osservazioni formulate nei rispettivi pareri, hanno prospettato l'opportunità di garantire un maggior coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nella fase di svolgimento dell'inchiesta pubblica. Pur trattandosi di un problema reale, la Commissione ha ritenuto, peraltro, che la soluzione potrà essere valutata in una successiva fase dell'*iter* parlamentare del provvedimento. Si è, invece, recepito il parere della Commissione politiche dell'Unione europea, nella parte in cui ha evidenziato la necessità di un maggior coordinamento delle disposizioni relative alle informazioni che il committente deve fornire con le analoghe previsioni contenute nella direttiva 85/337/CEE. Per quanto riguarda, infine, le altre osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni permanenti e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la Commissione ambiente, pur rilevandone l'importanza in ordine al miglior coordinamento tra la legislazione dello

Stato e quella delle regioni, si è riservata di valutarle nella successiva fase di esame del provvedimento.

3. *Il testo della Commissione.*

È secondo queste linee di tendenza che è stato definito, quindi, nel corso dell'istruttoria legislativa, il testo del progetto di legge che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Il testo elaborato dalla Commissione lascia sostanzialmente invariato l'impianto del provvedimento varato dal Senato, apportando peraltro talune modifiche alla disciplina in esso contenuta. Il provvedimento è articolato in sei capi ed è corredato di quattro allegati.

Il Capo I definisce i princìpi generali della nuova normativa: in particolare, l'articolo 1 enuncia le finalità del progetto di legge, individuandole nella definizione dei princìpi, delle procedure e di una normativa-quadro per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento nonché per la tutela dell'ambiente con riferimento ai progetti aventi un prevedibile, rilevante impatto sul medesimo; dette finalità si richiamano a quelle delle già citate direttive comunitarie 85/337/CEE - come modificata dalla direttiva 97/11/CE - in materia di valutazione di impatto ambientale, e 96/61/CE, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, alle quali il progetto di legge dà espressamente attuazione nell'ordinamento interno. Una specificazione delle finalità si evince anche dal comma 1 del successivo articolo 2.

Sempre all'articolo 1, si conserva la qualificazione, già presente nel testo del Senato, di princìpi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, attribuita alle disposizioni del progetto di legge, mentre i princìpi da esse desumibili vengono qualificati come norme di riforma economico-sociale, come tali vincolanti per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano aventi competenza primaria in materia. I commi 3 e 4 recano disposizioni relative alle procedure per l'adeguamento delle normative regionali alla nuova disciplina statale: in particolare, rispetto al testo già approvato dal Senato, è stato precisato, al comma 3, che, fino all'emanazione di nuove discipline da parte delle regioni a statuto ordinario, si applicano comunque, oltre alle previgenti normative regionali in materia, in quanto compatibili con la nuova legge statale, anche gli articoli 2, 4 e 5 di quest'ultima, riguardanti, rispettivamente l'individuazione dell'oggetto della disciplina, i soggetti del procedimento, la fase dell'istruttoria preliminare. Il comma 4, non contenuto nel testo approvato dal Senato, indica invece le modalità di adeguamento ai princìpi della nuova disciplina da parte delle regioni ad autonomia speciale e delle province di Trento e Bolzano.

L'articolo 2 definisce l'ambito oggettivo di applicazione del progetto di legge, precisando la natura nonché le finalità del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Quest'ultimo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, individua, descrive e valuta gli effetti, diretti ed indiretti, negativi e positivi, di un progetto e delle sue principali alternative sull'uomo e sulle diverse componenti ambientali, considerate sia singolarmente sia nelle relative interazioni, al fine di una considerazione unitaria ed onnicomprensiva delle conseguenze dei progetti di nuove opere ed attività sull'ecosistema. Viene in tal modo evidenziato il carattere globale della procedura di VIA, finalizzata all'esame contestuale degli interessi ambientali coinvolti nella realizzazione di un'opera o di un intervento.

Quanto all'efficacia del provvedimento di VIA, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 2, esso è obbligatorio e vincolante e costituisce altresì « autorizzazione ambientale integrata », comprensiva, e quindi sostitutiva, di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari in materia ambientale, anche di competenza delle regioni e degli enti locali, ivi incluse l'autorizzazione paesaggistica e l'autorizzazione sotto il profilo storico ed artistico. Vengono in tal modo recepiti i princìpi di semplificazione e di unificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale, sottesi alla direttiva 96/61/CE, sulla prevenzione e la

riduzione integrate dell'inquinamento. Al comma 4 sono quindi individuati i progetti sottoposti alla procedura di VIA, mediante rinvio all'allegato A al progetto di legge – corrispondente in linea di massima all'allegato I alla direttiva comunitaria – nonché agli allegati A e B al già citato atto di indirizzo e di coordinamento, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, che ricalcano l'elenco delle tipologie progettuali indicate nell'allegato II alla predetta direttiva comunitaria. Pertanto, in risposta alle contestazioni sollevate in sede europea, viene affermato il principio dell'applicabilità della procedura di VIA per le categorie di opere comprese sia nel primo che nel secondo degli elenchi allegati alla direttiva 85/337/CEE, secondo le diverse procedure e modalità indicate dal progetto di legge in esame. In base ai commi 6 e 9, sono sottoposte alla VIA anche le modifiche o gli ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che avrebbero un impatto ambientale significativo: ai fini dell'eventuale esclusione di tali interventi di modifica dalla procedura, grava sul committente l'onere di trasmettere all'autorità competente il relativo progetto, corredato di uno studio sintetico volto a documentare la natura non significativa o migliorativa, in termini di prestazione ambientale, della modifica. L'autorità competente verifica, sulla base degli elementi riportati nell'allegato B al progetto di legge, la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura e si pronuncia in proposito entro un termine tassativo. Decorso tale termine, all'eventuale inerzia dell'autorità competente viene attribuito il significato di un'esclusione del progetto dalla procedura. Il comma 10 del medesimo articolo 2 prevede che, con apposito decreto del Presidente della Repubblica, possano essere determinati soglie e criteri sia per l'individuazione delle modifiche progettuali non significative, escluse dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, sia per l'esclusione dalla procedura stessa di talune categorie progettuali, fatte salve comunque quelle indicate dalla direttiva 85/337/CEE come obbligatoriamente sottoposte a VIA e riportate nell'allegato I alla medesima direttiva.

L'articolo 3 reca talune disposizioni di carattere organizzativo, necessarie a garantire il corretto e puntuale espletamento dei compiti attribuiti alle competenti autorità dal progetto di legge in esame. Rispetto al testo elaborato presso l'altro ramo del Parlamento, con il testo in esame si compie una scelta nella direzione della conservazione delle competenze della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, già istituita presso il Ministero dell'ambiente dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle pronunce di compatibilità ambientale. Al comma 1 dell'articolo 3 si dispone quindi che il Ministro dell'ambiente si avvalga di tale struttura tecnica, che a tal fine viene incrementata di venti unità a decorrere dal 1° gennaio del 2000. Con appositi provvedimenti si dovrà quindi provvedere, rispettivamente, all'organizzazione della Commissione in sezioni (comma 2) nonché all'istituzione, presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di un'ulteriore struttura tecnica che svolgerà attività di supporto all'istruttoria per la valutazione dell'impatto ambientale e per il controllo delle attività di monitoraggio ambientale (comma 3).

L'articolo 4 individua quindi i soggetti che intervengono nel procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, identificandoli nel committente – ossia il soggetto, pubblico o privato, che richiede il provvedimento di autorizzazione definitiva alla realizzazione del progetto – nell'autorità competente, che è l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione dell'impatto ambientale, e nel pubblico interessato. Rispetto al testo approvato dal Senato, è stato quindi soppresso il riferimento all'autorità proponente, mentre quello alle comunità interessate è stato sostituito dal riferimento al pubblico interessato.

Con l'articolo 5, nel quale sono state introdotte significative disposizioni rispetto alla originaria formulazione approvata dal

Senato, viene disciplinata la fase dell'istruttoria preliminare, che può essere attivata a richiesta del committente, allo scopo di avviare, già in sede di elaborazione progettuale, un confronto con l'autorità competente, preordinato alla corretta elaborazione del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale. L'istruttoria preliminare si svolge infatti a partire dal progetto preliminare e si conclude nei novanta giorni successivi alla presentazione di quest'ultimo, durante i quali l'autorità competente verifica la sussistenza di eventuali elementi di incompatibilità e indica le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso in sede di presentazione del progetto definitivo. Appaiono quindi evidenti i vantaggi, per il committente, connessi all'espletamento di questa fase preliminare, che consente di precostituire le condizioni per il rilascio di un provvedimento positivo di valutazione dell'impatto ambientale. Inoltre, il comma 9 dello stesso articolo 5 prevede, per i casi in cui si svolga l'istruttoria preliminare, una riduzione da 240 a 210 giorni del termine fissato dall'articolo 7, comma 3, per la conclusione dell'intero procedimento di VIA, termine che è ulteriormente ridotto a 180 giorni qualora non venga disposta l'inchiesta pubblica.

Sempre all'articolo 5, commi da 5 a 8, viene inoltre sancito l'obbligo della presentazione dello studio di impatto ambientale, che dovrà contenere dati ed informazioni conformi ai criteri indicati nell'allegato C al progetto di legge.

Il Capo II, nel quale è inserito l'articolo 6, dispone in merito all'impatto ambientale dei piani e dei programmi di lavori pubblici o di infrastrutture di rilievo nazionale nonché delle concessioni da adottare per lo svolgimento delle attività proprie degli enti in via di privatizzazione. Si stabilisce innanzi tutto un criterio secondo il quale tali atti devono essere predisposti in coerenza con una serie di obiettivi di tutela e di valorizzazione ambientale (comma 1). Il comma 2 rinvia quindi ad una specifica disciplina, da predisporre con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalità in base alle quali assicurare l'applicazione alla valutazione e all'approvazione dei predetti piani e programmi dei princìpi della disciplina riguardante la valutazione di impatto ambientale dei progetti.

Gli articoli da 7 a 10, inseriti nel Capo III del progetto di legge, disciplinano la procedura di valutazione dell'impatto ambientale per i progetti di rilevanza nazionale, indicati nell'allegato A al progetto di legge. La procedura ha inizio con la trasmissione da parte del committente – che può avvenire anche per il tramite della struttura del cosiddetto « sportello unico », per le opere e gli impianti sottoposti alla relativa disciplina – del progetto definitivo, comprendente lo studio di impatto ambientale. Il progetto è trasmesso ai Ministeri dell'ambiente e per i beni e le attività culturali, alla regione o alle regioni interessate e al comune o ai comuni interessati. Sono fissati termini rigorosi per la conclusione della procedura e introdotte disposizioni volte a garantirne il rispetto: in base al comma 3 il Ministro dell'ambiente provvede alla valutazione dell'impatto ambientale del progetto entro duecentoquaranta giorni dalla sua trasmissione, termine questo ridotto a duecentodieci giorni nei casi in cui non venga disposta l'inchiesta pubblica, ai sensi del successivo articolo 9. Come già accennato, a norma dell'articolo 5, i predetti termini sono ulteriormente ridotti, rispettivamente, a duecentodieci e a centottanta giorni, nei casi in cui sia stata svolta la fase dell'istruttoria preliminare, disciplinata dallo stesso articolo 5. Ai sensi del comma 7, qualora il Ministro dell'ambiente non provveda nei termini indicati, la questione è rimessa, entro sessanta giorni, al Consiglio dei ministri, che decide entro i successivi trenta giorni; quest'ultimo termine può essere prolungato, con apposita delibera del Consiglio dei ministri, fino a centoventi giorni nei casi di eccezionale rilevanza e complessità. Il Ministro dell'ambiente effettua la valutazione di propria competenza tenendo conto della documen-

tazione istruttoria o comunque disponibile, degli esiti dell'inchiesta pubblica eventualmente disposta e sulla base della verifica del rispetto delle condizioni per l'elaborazione del progetto, definite nella fase dell'istruttoria preliminare. Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'articolo 7, il Ministro dell'ambiente provvede alla valutazione sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni interessate, che devono esprimersi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla trasmissione del progetto. Una disposizione particolare per la tutela degli interessi storico-culturali e paesaggistici è stata inserita al comma 6 del medesimo articolo 7, in base al quale, qualora il Ministro per i beni e le attività culturali rilevi l'assoluto contrasto con i predetti interessi ai sensi della relativa normativa di tutela, ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente entro novanta giorni dalla trasmissione del progetto e, in tali casi, la procedura si conclude con un provvedimento di valutazione negativa. Qualora per la realizzazione del progetto siano previsti pareri, nullaosta, autorizzazioni, necessari per le valutazioni di competenza del Ministro dell'ambiente, quest'ultimo acquisisce altresì le determinazioni delle amministrazioni competenti, potendo convocare a tale scopo una conferenza di servizi.

Speciali disposizioni sono quindi inserite ai commi 8 e 9, con riferimento, rispettivamente, ai progetti di opere pubbliche di competenza statale ritenute di particolare rilevanza ai fini dell'attuazione degli indirizzi politici ed amministrativi del Governo, ed ai progetti di opere e di impianti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, concernente il cosiddetto « sportello unico ».

L'articolo 8 prevede misure minime di pubblicità relative al committente dell'opera, al progetto, con particolare riferimento alla localizzazione e alle caratteristiche dello stesso nonché al luogo ove è possibile prendere visione degli atti.

L'articolo 9, sostanzialmente modificato nel testo della Commissione, prevede che il pubblico interessato possa presentare all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di VIA, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 1. Riguardo alle condizioni che determinano il ricorso all'inchiesta pubblica, sono stati attenuati taluni automatismi insiti nel testo approvato dal Senato; il testo elaborato dalla Commissione ambiente riconosce in ogni caso al Ministero dell'ambiente la facoltà di disporre lo svolgimento dell'inchiesta pubblica, precisando che quest'ultima deve essere invece obbligatoriamente disposta nei casi in cui venga richiesta da una o più regioni o da uno o più enti locali interessati, entro il termine fissato. L'inchiesta pubblica si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi. Quanto alle modalità di svolgimento dell'inchiesta, l'articolo 9 rinvia alle indicazioni contenute nell'allegato D.

L'articolo 10 prevede, in relazione ai progetti di particolare interesse ambientale, che possano essere individuate singole tipologie progettuali, comprese tra quelle di cui agli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, come sostituiti dalla direttiva 97/11/CE, da sottoporre a valutazione dell'impatto ambientale.

Il Capo IV definisce, agli articoli 11, 12 e 13, la valutazione di impatto ambientale per i progetti di competenza regionale. In particolare, l'articolo 11, concernente i piani e programmi di rilievo regionale, è sostanzialmente identico al testo del Senato, salva la precisazione che nei predetti piani e programmi vanno inclusi comunque i piani paesaggistici e territoriali, di competenza delle regioni. Si prevede, in tal senso, che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge le regioni disciplinino le modalità mediante le quali applicare i princìpi della valutazione di impatto ambientale relativa ai progetti, alla valutazione e all'approvazione dei piani e programmi indicati.

L'articolo 12 definisce di competenza regionale i progetti di cui agli allegati A e B dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996. Nel caso di

contrasto fra Stato e regione in ordine al rilievo nazionale o regionale di un progetto, è previsto che la competenza per la valutazione dell'impatto ambientale sia attribuita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sempre previa intesa nella Conferenza Stato-regioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, poi, l'applicazione della procedura di cui al Capo III, relativa ai progetti di rilevanza nazionale, qualora siano interessati i territori di più regioni ovvero si manifesti un conflitto tra regioni circa gli effetti ambientali di un progetto localizzato sul territorio di una di esse.

L'articolo 13 prevede che le regioni adeguino la propria normativa alle disposizioni della legge entro dodici mesi dalla pubblicazione della stessa in *Gazzetta Ufficiale*.

Il Capo V, che comprende gli articoli 14 e 15, dispone in merito alla valutazione dei progetti con impatti ambientali transfrontalieri e dei progetti per la cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 14, nel disciplinare le competenze e le procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri, prevede la notifica degli stessi allo Stato interessato da parte del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. Si dispone altresì che le regioni o le province autonome informino tempestivamente lo stesso Ministero dell'ambiente, quando progetti di loro competenza possono avere impatti ambientali transfrontalieri.

L'articolo 15 sancisce che i progetti per la cooperazione allo sviluppo che rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 2, comma 4 nonché gli ulteriori progetti che saranno indicati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro degli affari esteri, sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale. La Commissione, peraltro, ha ritenuto di affidare al Ministero dell'ambiente anziché al Ministero degli affari esteri, come inizialmente previsto, la verifica della conformità della valutazione dell'impatto ambientale di tali progetti.

Il capo VI, dall'articolo 16 all'articolo 19, contiene, infine, le norme transitorie, finali e finanziarie.

L'articolo 16 stabilisce, in via transitoria, che il procedimento di cui alla proposta di legge non si applica ai progetti elencati nell'allegato A, per i quali alla data di entrata in vigore della legge sia stata iniziata una procedura di valutazione dell'impatto ambientale con la presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale presso l'autorità competente o sia stato espresso il parere sulla compatibilità ambientale, ovvero sia già intervenuta l'approvazione finale. Il comma 2 prevede, poi, che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge si provveda al riordino delle competenze fra Stato e regioni secondo le modalità fissate dal decreto legislativo n. 112 del 1998, recante la disciplina generale sul conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali. Entro il medesimo termine, si provvede all'integrazione dell'allegato A del già citato atto di indirizzo e coordinamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 con le tipologie progettuali di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE, relativa alla cosiddetta procedura IPPC, non sottoposte alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza statale, nonché alle ulteriori modifiche dello stesso atto di indirizzo e coordinamento necessarie ai fini del recepimento delle più volte richiamate direttive 97/11/CE e 96/61/CE. Peraltro, fino all'emanazione dei provvedimenti relativi, restano ferme le competenze regionali riguardo alle tipologie di opere già disciplinate con legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 17 prevede misure di tutela ai fini del controllo dell'esatto adempimento dei contenuti dei provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale.

L'articolo 18, al comma 1, sancisce la nullità degli atti delle procedure amministrative adottati in violazione delle disposizioni contenute nel progetto di legge. Il comma 2 indica le sanzioni amministrative applicabili in caso di realizzazione di un'opera, per la quale è prevista la VIA, in

difformità dalle condizioni prescritte dal testo legislativo in esame, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e delle altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. L'introito derivante dall'applicazione delle sanzioni previste è finalizzato al ripristino ambientale, ovvero alla eliminazione del danno ambientale prodotto dalla inosservanza delle norme.

L'articolo 19, infine, prevede la copertura dell'onere per le esigenze connesse al recepimento e all'attuazione della normativa comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale, autorizzando la complessiva spesa di 750 milioni per l'anno 1999 e di lire 5376 milioni a decorrere dall'anno 2000, di cui 2376 milioni annue destinate al finanziamento della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e allo svolgimento delle inchieste pubbliche. Fermo il principio sancito dal comma 1, secondo cui gli oneri inerenti alla predisposizione degli studi di impatto ambientale da parte del committente sono ricompresi in quelli relativi alla progettazione e fanno carico ai rispettivi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei lavori stessi, il comma 3 prevede che, nel caso di progetti di particolare rilevanza, sia stabilita, per le maggiori esigenze che si determinano per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, una quota di onere a carico del committente in misura dell'1 per mille del valore dichiarato all'atto della presentazione del progetto stesso; la quota è versata, rispettivamente, all'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio regionale.

In sintesi, il testo predisposto è volto quindi a definire una disciplina esaustiva dei diversi aspetti connessi alla valutazione delle conseguenze, dal punto di vista ambientale, dei progetti di nuove opere ed interventi. La Commissione ambiente ha inteso introdurre norme che vanno nella direzione di un maggiore snellimento delle procedure e di una riduzione degli oneri a carico dei soggetti interessati, ponendo questi ultimi nelle condizioni di conoscere, prima ancora della predisposizione di un progetto completo – la cui redazione comporta un notevole impegno, anche finanziario – gli eventuali aspetti di incompatibilità ambientale, che impongono di apportare modifiche, più o meno sostanziali, o addirittura di rinunciare al progetto.

Si è inteso quindi dare effettività al principio – che ispira l'intera disciplina contenuta nel progetto di legge, in armonia con lo spirito della normativa comunitaria – della necessità di una considerazione preventiva delle tematiche ambientali, fin dalle primissime fasi di elaborazione del progetto. Ciò al fine di evitare che la valutazione dei profili di compatibilità ambiente sia ridotta ad un mero adempimento burocratico, inutilmente oneroso e penalizzante per gli operatori, e per promuovere la diffusione nelle attività di progettazione di una sensibilità più rispettosa delle esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.

L'introduzione di tale disciplina nell'ordinamento appare quindi non più differibile, sia per dotare il Paese di un saldo presidio normativo a tutela dell'integrità del territorio e dei suoi delicati equilibri ambientali, sia per porre termine definitivamente al contenzioso aperto ormai già da tempo in sede europea. Per tali motivi la Commissione ambiente ha conferito il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo da essa predisposto, auspicando una sua rapida approvazione.

TURRONI, *Relatore.*

PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 17, comma 3, sia riconosciuta espressamente al regolamento ivi previsto natura di regolamento delegificante, poiché, in caso contrario, non sarebbe legittimo l'adeguamento con atto regolamentare degli allegati al provvedimento in esame, considerata la natura legislativa di questi ultimi;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di reintrodurre il secondo periodo, soppresso dalla Commissione di merito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.7 del relatore, coordinandone le previsioni con quanto disposto dal comma 3-*bis* del medesimo articolo;

b) all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le parole « e delle province autonome di Trento e di Bolzano », nonché di prevedere, in luogo della provvisoria applicazione delle disposizioni regionali e provinciali già vigenti in quanto compatibili con il provvedimento in esame – applicazione che potrebbe anche non aver luogo in caso di incompatibilità delle medesime con il provvedimento in esame, con conseguente mancata operatività della nuova disciplina fino all'approvazione delle nuove leggi regionali e provinciali –, un rinvio alle disposizioni di dettaglio contenute nel provvedimento in esame, previa una loro specifica individuazione nell'ambito del capo IV, che le regioni e le province autonome sarebbero tenute a rispettare fino all'adozione delle nuove leggi regionali e provinciali;

c) all'articolo 7, comma 4-*bis*, sarebbe opportuno richiamare espressamente l'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a norma del quale sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri i provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio ritenga opportuna la deliberazione consiliare.

(Parere espresso il 7 luglio 1999).

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 5100;

rilevato il carattere ridondante del comma 3-*bis* dell'articolo 1, in conseguenza dell'avvenuta reintroduzione del secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 27 luglio 1999).

PARERI DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 5100,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

esprime altresì

PARERE FAVOREVOLE

sulle abbinate proposte di legge nn. 428, 1557 e 1652, nella misura in cui con il primo non contrastino.

(Parere espresso il 13 luglio 1999).

La Commissione Giustizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul nuovo testo del progetto di legge.

(Parere espresso il 27 luglio 1999).

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La Commissione Affari esteri e comunitari,

esaminato il progetto di legge C. 5100 e abbinate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la piena conformità dell'articolo 14 con quanto disposto dalla direttiva 85/337/CEE sulla partecipazione di altri Stati al procedimento di VIA.

(Parere espresso l'8 luglio 1999).

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

La Commissione Difesa,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 5100, recante disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

rilevato che il comma 5 dell'articolo 2 prevede che la valutazione di impatto ambientale disciplinata nel testo non si applichi a progetti direttamente destinati alla Difesa nazionale ed a progetti di manutenzione di opere della Difesa, nonché al rinnovo delle autorizzazioni per impianti della Difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

le disposizioni del comma 5 dell'articolo 2 siano modificate nel senso di prevedere che siano assicurate le condizioni necessarie alla garanzia della salute del personale impiegato presso le strutture ivi indicate.

(Parere espresso il 14 luglio 1999).

PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito, con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, comma 01, siano aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « All'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Dal 1° gennaio 2000 la Commissione è incrementata di 20 unità. Il complessivo onere è determinato in lire 4.750 milioni annue a decorrere dall'anno 2000."; conseguentemente, siano soppressi i primi tre periodi del comma 02 dell'articolo 3 e, all'articolo 19, comma 2, le parole: "così come incrementata ai sensi dell'articolo 3, comma 02" siano sostituite dalle seguenti: "così come modificata dall'articolo 3, comma 01" »;

all'articolo 9, comma 3, quinto periodo, dopo la parola: « partecipano » siano inserite le seguenti: « , nell'esercizio delle loro funzioni e senza diritto a compensi, » e le parole: « di cui all'articolo 3 » siano sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 »;

l'articolo 18, comma 2, sia modificato precisando, al primo periodo, quale sia l'autorità competente alla determinazione del costo complessivo dell'opera, se immediatamente quantificabile, e, al secondo periodo, quale sia l'autorità competente alla riscossione della sanzione amministrativa;

l'articolo 19, comma 1, sia modificato precisando che per stanziamenti di bilancio cui fanno carico gli oneri relativi agli studi dell'impatto ambientale, si intendono sia quelli del soggetto privato che quelli dell'autorità pubblica competente, in coerenza con quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 19;

l'articolo 19, comma 2, sia sostituito dal seguente: « 2. Per le esigenze connesse al recepimento ed all'attuazione della normativa comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale è autorizzata la complessiva spesa di lire 750 milioni per l'anno 1999 e di lire 5.376 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, di cui lire 2.376 milioni annue destinate al finanziamento della commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, così come modificata ai sensi dell'articolo 3, comma 01, e allo svolgimento di inchieste pubbliche. Al pagamento dei compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica ed ai quattro esperti di cui all'allegato D, nel limite della spesa autorizzata dal presente articolo, provvede il Ministero dell'ambiente anche nel caso in cui sia stata richiesta dalle regioni o dagli enti locali interessati. »;

l'articolo 19, comma 4, sia sostituito dal seguente: « 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 750 milioni per l'anno 1999 e a lire 5.376 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente ».

(Parere espresso il 14 luglio 1999).

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito, con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di modificare ulteriormente l'articolo 18, comma 2, allo scopo di scongiurare l'ipotesi di mancata esazione della sanzione amministrativa ivi prevista in conseguenza: *a)* della previsione del pagamento di una somma non compresa tra un minimo ed un massimo ma determinata in misura fissa, pari al 20 per cento del costo complessivo dell'opera, se questa risulti immediatamente quantificabile da parte dell'autorità competente; *b)* del generico riferimento alla « autorità competente » alla quantificazione e all'applicazione della sanzione amministrativa stessa, che potrebbe essere superato unificando nella medesima autorità la competenza tanto alla quantificazione quanto all'applicazione e procedendo all'individuazione dettagliata delle competenze a seconda dei diversi livelli amministrativi interessati (statale, regionale, eccetera).

(Parere espresso il 27 luglio 1999).

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, riesaminato il provvedimento sulla base dei documenti di bilancio per il triennio 2000-2002, ha adottato la seguente decisione sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

ribadendo la seguente osservazione già apposta al parere del 27 luglio 1999:

si valuti l'opportunità di modificare ulteriormente l'articolo 18, comma 2, allo scopo di scongiurare l'ipotesi di mancata esazione della sanzione amministrativa ivi prevista in conseguenza della previsione del pagamento di una somma non compresa tra un minimo ed un massimo ma determinata in misura fissa, pari al 20 per cento del costo complessivo dell'opera, se questa risulti immediatamente quantificabile da parte dell'autorità competente.

(Parere espresso il 20 ottobre 1999).

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La Commissione Finanze ha adottato la seguente decisione:

NULLA OSTA

(Parere espresso il 13 luglio 1999).

PARERI DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La Commissione Cultura, scienza e istruzione,

valutato positivamente il testo sulla disciplina della valutazione dell'impatto ambientale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 6. La valutazione di completezza dello studio di impatto ambientale in ordine agli aspetti relativi al patrimonio architettonico e archeologico ed al paesaggio è effettuata dal Ministero per i beni e le attività culturali. »;

2) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: « il Ministro dell'ambiente », sostituire le parole: « sentiti il » con le seguenti: « di concerto con il » e dopo le parole: « culturali e » inserire le seguenti: « di concerto con »;

3) all'articolo 9, comma 4, dopo le parole: « al Ministero dell'ambiente », inserire le seguenti: « e, per gli aspetti relativi al patrimonio architettonico, archeologico ed al paesaggio, al Ministero per i beni e le attività culturali ».

(Parere espresso il 14 luglio 1999).

La Commissione Cultura, scienza e istruzione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 5100, ha confermato il parere già espresso nella seduta del 14 luglio 1999.

(Parere espresso il 27 luglio 1999).

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge recante « Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale » (C. 5100 ed abb.),

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sia previsto uno snellimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale per garantire la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali per lo sviluppo del Paese ed evitare ritardi;

b) pur considerando fondamentale il rilievo dello Stato nelle opere strategiche nazionali, sia garantito un adeguato ruolo di regioni e di enti locali a salvaguardia delle specificità ambientali e territoriali.

(Parere espresso il 13 luglio 1999).

PARERI DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITA PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5100 ed abbinate,

premesso che:

in assenza di una normativa nazionale che avrebbe già dovuto recepire la direttiva n. 85/337/CEE, la quale rende obbligatoria e vincolante la procedura di valutazione di impatto ambientale, alcune regioni hanno provveduto all'emanazione di leggi regionali che disciplinano la VIA limitatamente alla loro competenza territoriale, creando in questo modo differenze di regolamentazione;

è necessario ed opportuno disciplinare la materia in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, con certezza delle procedure, dei tempi e del diritto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) in relazione all'articolo 5 sull'istruttoria preliminare, si chiarisca che il committente, una volta recepite le indicazioni – che peraltro possono essere assunte da una Conferenza di servizi, quindi a tutela di tutti gli interessi coinvolti – non debba incorrere nell'incertezza della valutazione sul progetto definitivo che si attenga alle prescrizioni date sul progetto preliminare;

b) con riferimento all'articolo 7, comma 4-*bis*, in caso di opere pubbliche di competenza statale di particolare rilevanza, si ritiene opportuno che all'intervento del Consiglio dei ministri non debba darsi luogo su impulso del Presidente del Consiglio dei ministri ma del ministro o dei ministri proponenti; parimenti, quando vi sia una differente valutazione tra proponente e competente rispetto all'opera di interesse, è opportuno che sia il ministro proponente a ricorrere al Consiglio dei ministri, affermandosi in questo modo la terzietà del Consiglio dei ministri stesso.

(Parere espresso il 13 luglio 1999).

La Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge C. 5100 e abbinate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 27 luglio 1999).

PARERI DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La Commissione Lavoro pubblico e privato,

considerato che l'integrazione dell'organico della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, disposta dall'articolo 3, si manifesta opportuna per lo svolgimento puntuale e accurato dei compiti a cui è chiamata;

considerato che è altresì opportuna l'istituzione, presso l'A.N.P.A., di una struttura di supporto all'istruttoria per la valutazione dell'impatto ambientale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) nell'articolo 3 si indichino le singole disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 che si intendono richiamare;

e le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di attribuire la competenza della determinazione della remunerazione dei membri della commissione al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3 con le seguenti parole « I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa non retribuita per l'intera durata del mandato ».

(Parere espresso l'8 luglio 1999).

La Commissione Lavoro pubblico e privato, ha deliberato di confermare il parere già reso l'8 luglio 1999.

(Parere espresso il 27 luglio 1999).

La Commissione Lavoro pubblico e privato,

riesaminato il parere già espresso nella seduta del 27 luglio 1999;

ritenuto che le motivazioni alla base della condizione contenuta nel predetto parere mantengano la loro validità anche a seguito della nuova formulazione del comma 01 dell'articolo 3;

considerato tuttavia che si comprendono le obiettive difficoltà della Commissione di merito di incidere su una normativa in vigore dal 1986,

delibera

di sostituire la condizione contenuta nel parere espresso il 27 luglio 1999 con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare, al comma 01 dell'articolo 3, le singole disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, che si intendono applicare alla Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale in conseguenza della novella introdotta all'articolo 18 della citata legge n. 878 del 1986.

(Parere espresso il 29 luglio 1999).

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La Commissione Affari sociali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 5100 ed abb.,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 9 appare opportuno rafforzare lo strumento dell'inchiesta pubblica affinché sia garantita la piena partecipazione dei cittadini anche ai fini di tutela della salute.

(Parere espresso il 13 luglio 1999).

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

La Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 5100, già approvata dal Senato;

preso atto che esso reca una compiuta disciplina della valutazione di impatto ambientale, prevedendo che a tale procedura siano obbligatoriamente sottoposti gli impianti di smaltimento di rifiuti;

considerato che tale previsione risulta particolarmente opportuna anche in funzione di tutela delle zone di produzione dei prodotti agroalimentari tipici e di qualità o realizzati con tecniche di agricoltura biologica, nonché delle zone di particolare interesse agrituristico;

osservato che alla tutela di tali zone si indirizza il testo unificato delle proposte di legge n. 987 e n. 3772, approvato dalla Commissione Agricoltura in sede legislativa e trasmesso al Senato (A. S. 3522), ove la Commissione Affari costituzionali ha improvvidamente espresso un parere contrario, impedendo il proseguimento dell'*iter*;

ricordato che la Commissione Agricoltura ha approvato, il 24 marzo di quest'anno, la risoluzione n. 8-00046, che impegna il Governo ad intervenire con urgenza nei confronti delle regioni affinché, sentiti i comuni e le province, definiscano le aree di preminente interesse agricolo in cui i siti di conferimento di rifiuti non possono essere realizzati ed attivino le procedure di valutazione dell'impatto ambientale per tutti gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in difesa dei territori con produzioni di qualità;

ribadita la necessità di prevedere una particolare salvaguardia per zone di produzione di prodotti di grande qualità o tipici, verso la cui valorizzazione si deve indirizzare la politica agroalimentare italiana, al fine di garantire sia la sicurezza alimentare sia la tutela dell'ambiente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di introdurre, tra i criteri di selezione di cui all'allegato B, punto 2, riguardante la localizzazione dei progetti, un riferimento, in forza della loro sensibilità agroambientale, alle zone di produzione, delimitate dai relativi disciplinari, dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT), nonché alle aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e alle zone aventi specifico interesse agrituristico.

(Parere espresso il 14 luglio 1999).

PARERI DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 5100 ed abbinate,

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria,

considerato che:

il provvedimento in esame contempla il recepimento e l'attuazione della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, in materia di impatto ambientale, e della direttiva 96/61/CE, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento;

il recepimento di tali direttive avviene con un ritardo non più tollerabile, infatti per quanto riguarda la direttiva 85/337/CEE, la Commissione europea ha in passato avviato un procedimento di infrazione per la non corretta applicazione della stessa da parte del Governo italiano;

l'obiettivo del provvedimento in esame è quello di superare le carenze interpretative ed attuative delle direttive comunitarie citate, in modo da poter adottare regole omogenee nei paesi membri dell'Unione europea in una materia di grande importanza come quella della valutazione dell'impatto ambientale di progetti ed opere;

la non inclusione degli impianti esistenti tra quelli presi in considerazione dal provvedimento in esame dovrà essere superata attraverso un decreto legislativo di prossima emanazione ai sensi della

legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997), attualmente al vaglio delle competenti Commissioni parlamentari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni alla Commissione di merito:

che il prolungato esame del provvedimento in materia di valutazione di impatto ambientale, approvato per ben due volte da un ramo del Parlamento e poi decaduto a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, non può più protrarsi oltre e perciò si invita ad una sua rapida conclusione ai fini dell'adeguamento all'ordinamento comunitario;

il combinato disposto dell'articolo 4 (soggetti del procedimento) e dell'articolo 9 (inchiesta pubblica) deve offrire maggiori e sufficienti garanzie per tutelare la partecipazione dei cittadini ed associazioni interessate ai fini della tutela della salute e della sicurezza e ai fini dell'attivazione dell'inchiesta pubblica;

l'articolo 5, comma 4, parimenti, a differenza dell'articolo 5, par. 3 della direttiva 85/337/CEE deve offrire una garanzia di dati più certi per le informazioni che il committente deve fornire.

(Parere espresso il 14 luglio 1999).

La Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il nuovo testo, ulteriormente modificato dalla VIII Commissione nella seduta del 15 luglio 1999, delle proposte di legge C. 5100 ed abbinate;

considerato che tale testo recepisce le principali osservazioni contenute nel parere espresso dalla XIV Commissione sul precedente testo;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 28 luglio 1999).

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo dell'Atto Camera 5100, recante « Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale,

premesso che:

il testo unificato A.C. 5100 integra il testo unificato approvato dal Senato che aggiornava il contenuto dei disegni di legge originariamente presentati anche alla luce delle direttive 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento e 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 (che modifica la direttiva 85/337/CEE). L'aggiornamento del testo aveva inoltre tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 – atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale. Il testo proposto costituisce il nuovo positivo quadro per garantire la compatibilità e sostenibilità di programmi e progetti e perciò degli interventi che ne derivano e recepisce nel nostro ordinamento in maniera organica la normativa europea concernente la valutazione di impatto ambientale e rappresenta pure la necessaria e urgente risposta alla procedura di infrazione ancora in corso, presso la Corte di giustizia, contro il nostro Paese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) rispetto alla coerenza con le disposizioni attuative della legge n. 59 del 1997, che sono contenute nell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998, si ritiene che i quattro criteri per definire le opere di competenza dello Stato fissate dallo stesso articolo 71, siano coerenti rispetto alle tipologie di progetti elencati negli allegati al disegno di legge in esame e che perciò è opportuno che il Parlamento dia un quadro di certezza confermando gli elenchi allegati, del resto già compresi nell'atto di indirizzo e coordinamento del 1996 che ha avuto parere favorevole e unanime della Conferenza Stato-regioni. Il testo modificato dalla Camera prevede comunque l'integrazione entro 90 giorni dell'allegato A con le tipologie progettuali di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE non sottoposte alla VIA di competenza statale, nonché le ulteriori modifiche dello stesso decreto necessarie ai fini del recepimento delle direttive 97/11/CE e 96/11/CE secondo le disposizioni del disegno di legge stesso;

b) per quanto riguarda ancora la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, il disegno di legge in esame rispecchia quanto

contenuto nel citato atto di indirizzo e coordinamento del 1996, articola positivamente le competenze tra Stato e regioni (articolo 1, commi 1, 3 e 3-*bis*; articolo 9, comma 3; Capo II; Capo VI, articolo 16, commi 2, 2-*bis*, 3); con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, si propone la soppressione del secondo periodo, tenuto conto che il comma 3-*bis* del citato articolo contiene una previsione normativa di per sé idonea ad affrontare le problematiche conseguenti all'adeguamento degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome alla disciplina nazionale. È anche da segnalare che il disegno di legge prevede per il riordino delle competenze tra Stato e regioni, previsto dal citato articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998, un opportuno termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, come si era richiesto nel parere reso per l'atto Senato, il termine (fissato in 12 mesi) per l'adeguamento da parte delle regioni alle disposizioni del disegno di legge;

c) il disegno di legge in esame contiene importanti innovazioni per assicurare la celerità e l'efficacia – nel rispetto della rigorosa valutazione di merito e del carattere di pubblicità – della procedura autorizzativa; viene infatti introdotto il principio dell'autorizzazione integrata per cui la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) diventa sportello unico, anche attraverso la Conferenza dei servizi, per acquisizione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni in materia ambientale;

d) si ritiene positiva la previsione al comma 6-*bis* dell'articolo 2, della procedura di valutazione ambientale anche per modifiche o ampliamenti di progetti già autorizzati che ricadono all'interno di aree naturali protette, come definite dalla legge n. 394 del 1991, e l'inserimento nel comma 3-*bis* dell'articolo 7 della norma che prevede garanzie per i beni vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, della legge n. 1497 del 1939 e della legge n. 431 del 1985 per cui quando si riscontri un contrasto assoluto con le esigenze di salvaguardia del bene tutelato, la VIA si conclude con un parere negativo;

e) si reputa condivisibile e necessario il potenziamento della Commissione VIA, previsto al comma 1 dell'articolo 3, per adeguarne le competenze e le risorse ai compiti. Tale adeguamento è proficuo anche per la previsione nel comma 3-*bis* dell'articolo 12 della possibilità da parte delle regioni, per particolari lavori e opere di difesa ambientale, di richiedere al ministro dell'ambiente di affidare l'istruttoria relativa alla procedura di VIA alla commissione di cui sopra; invece l'esclusione conseguente alla soppressione del comma 4 dell'articolo 3 del testo Senato, dell'affidamento di qualsiasi incarico a tempo determinato ad esperti, potrebbe precludere la possibilità di avvalersi di particolari consulenti in casi e problemi di natura speciale ed eccezionale;

f) innovativa e necessaria per impostare fin dall'inizio i progetti con requisiti di sostenibilità e compatibilità ed evitare di elaborare costosi ed insostenibili progetti definitivi è l'istituzione all'articolo 5 della fase istruttoria preliminare per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale che si svolge a partire dal progetto preliminare in

cui l'autorità competente esamina le condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale e verifica le principali alternative e l'eventuale esistenza di fattori di incompatibilità;

g) si introduce, in linea con le più recenti disposizioni comunitarie, l'emanazione di apposite direttive di valutazione dell'impatto ambientale anche per quanto riguarda i piani e i programmi, sia a livello nazionale, all'articolo 6, sia a livello regionale, all'articolo 11. È noto infatti che l'introduzione preventiva e non solo *ex post* delle valutazioni ambientali permette di indirizzare sulla strada della compatibilità anche gli specifici progetti che ne derivano e di esaminare correttamente e con maggiore sicurezza di esito positivo i progetti specifici;

h) vengono correttamente definiti i compiti dello Stato e delle regioni nell'ambito dell'applicazione della Convenzione di Espoo concernente la valutazione dell'impatto ambientale in contesto transfrontaliero;

i) la pubblicità e la procedura pubblica esplicitate nel disegno di legge sono elementi fondamentali, rispetto ai quali si ritiene però non opportuna l'abbreviazione dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 9 rispetto al testo approvato in prima lettura e rispetto ai quali si raccomanda di cogliere e articolare compiutamente nell'articolo 7 le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 85/337/CEE, così come modificato dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio; si ritiene altresì opportuna la possibilità di prescrivere, per particolari opere, l'istituzione di un punto informativo per il pubblico anche rispetto all'attuazione dell'intervento, come avviene in altri paesi europei; si propone infine di integrare il comma 2 dell'articolo 9 esplicitando la possibilità da parte del pubblico di avanzare richiesta motivata, entro un termine stabilito, al Ministro dell'Ambiente per disporre lo svolgimento dell'inchiesta pubblica per uno specifico progetto.

(Parere espresso il 21 ottobre 1999).

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5100 APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
CAPO I PRINCIPI GENERALI	CAPO I PRINCIPI GENERALI
ART. 1. *(Finalità).*	ART. 1. *(Finalità).*
1. La presente legge, in recepimento ed attuazione della direttiva 85/337/CEE, del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, del Consiglio del 3 marzo 1997, e della direttiva 96/61/CE, del Consiglio del 24 settembre 1996, definisce i princìpi generali, le procedure, le norme-quadro per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e per la tutela dell'ambiente nei progetti aventi un prevedibile rilevante impatto sul medesimo.	1. *Identico.*
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi competenza primaria in materia, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.	2. *Identico.*
3. Fino alla emanazione da parte delle regioni **e delle province autonome di Trento e di Bolzano,** nelle materie di rispettiva competenza, di norme che si adeguino ai princìpi contenuti nella presente legge, si applicano le disposizioni regionali **e provinciali** vigenti in quanto compatibili con la presente legge.	3. Fino alla emanazione da parte delle regioni, nelle materie di rispettiva competenza, di norme che si adeguino ai princìpi contenuti nella presente legge, si applicano le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili con la presente legge, **nonché le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della presente legge.**
	4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordi-

namenti ai princìpi contenuti nella presente legge secondo quanto previsto dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

ART. 2.

(Oggetto della disciplina).

1. La valutazione dell'impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso delle risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse, di tutelare il paesaggio ed il patrimonio culturale, architettonico ed archeologico.

2. La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e giudica, in modo appropriato ed integrato in un'unica procedura per ciascun caso **particolare** e conformemente agli articoli seguenti, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, **compresa l'alternativa zero,** sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale, **sociale ed ambientale** e sull'interazione tra detti fattori e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

3. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è obbligatorio e vincolante, costituisce autorizzazione ambientale integrata, comprensiva, e quindi sostitutiva, di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari in materia ambientale, anche di competenza delle regioni e degli enti locali, ivi incluse, **purchè non ne derivino minori entrate per i comuni interessati,** l'autorizzazione paesaggistica di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'autorizzazione sotto il profilo idrologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e l'auto-

ART. 2.

(Oggetto della disciplina).

1. **Le disposizioni della presente legge hanno** lo scopo **di preservare e migliorare la qualità dell'ambiente nel suo complesso,** di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso delle risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse, di tutelare il paesaggio ed il patrimonio culturale, architettonico ed archeologico.

2. La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e **valuta,** in modo appropriato ed integrato in un'unica procedura per ciascun caso e conformemente agli articoli seguenti, gli effetti diretti ed indiretti, **negativi e positivi,** di un progetto e delle sue principali alternative sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale e sull'interazione tra detti fattori e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti. **Il progetto viene considerato nell'intero ciclo di vita dell'opera, dalla realizzazione all'esercizio, allo smantellamento.**

3. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è obbligatorio e vincolante, costituisce autorizzazione ambientale integrata, comprensiva, e quindi sostitutiva, di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari in materia ambientale, anche di competenza delle regioni e degli enti locali, ivi incluse l'autorizzazione paesaggistica di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'autorizzazione sotto il profilo idrologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e l'autorizzazione sotto il profilo archeologico, artistico e storico di

rizzazione sotto il profilo archeologico, artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e deve intervenire prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 4. Per tutti i sistemi di realizzazione dei lavori dei progetti di cui al comma 4 in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale dovrà precedere la conclusione della conferenza di servizi convocata ai fini dell'assunzione della determinazione di conclusione del procedimento. L'*iter* autorizzativo del progetto non è sospeso dall'avvio della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

4. Sono assoggettati alla valutazione dell'impatto ambientale, secondo le modalità ed i procedimenti previsti dalla presente legge, i progetti di cui all'allegato A alla presente legge ed agli allegati A e B dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.

5. La valutazione dell'impatto ambientale non si applica a progetti direttamente destinati alla difesa nazionale e ai progetti di manutenzione nonchè al rinnovo delle autorizzazioni per impianti esistenti.

6. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale le modifiche o gli ampliamenti di progetti di cui al comma 4 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che avrebbero notevoli ripercussioni negative sull'ambiente. **Nel caso di progetti di rilevanza nazionale si applica la procedura di cui al comma 7.** Nel caso di progetti di rilevanza regionale l'autorità competente determina, secondo la procedura di verifica di cui all'articolo 10 del citato atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e deve intervenire prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 4. Per tutti i sistemi di realizzazione dei lavori **relativi ai** progetti di cui al comma 4 in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale dovrà precedere la conclusione della conferenza di servizi convocata ai fini dell'assunzione della determinazione di conclusione del procedimento. L'*iter* autorizzativo del progetto non è sospeso dall'avvio della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

4. Sono **sottoposti** alla valutazione dell'impatto ambientale, secondo le modalità ed i procedimenti previsti dalla presente legge, i progetti di cui all'allegato A alla presente legge ed agli allegati A e B dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.

5. *Identico.*

6. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale le modifiche **significative** o gli ampliamenti di progetti di cui al comma 4 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che avrebbero **un impatto ambientale significativo.** Nel caso di progetti di rilevanza regionale l'autorità competente determina, secondo la procedura di verifica di cui all'articolo 10 del citato atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

7. Sono comunque sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale le modifiche o gli ampliamenti di progetti di cui al comma 4 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

8. Il progetto di modifica di un impianto industriale localizzato su sito registrato ai sensi del regolamento CEE n. 1836/93, del Consiglio del 29 giugno 1993, prevista nel programma di costante miglioramento dell'ambiente predisposto ai sensi del citato regolamento, o la modifica di un impianto industriale prevista nell'accordo di programma stipulato dall'autorità competente per conseguire analoghi obiettivi è comunicato dal committente all'autorità competente in materia di valutazione dell'impatto ambientale, che si pronuncia entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto.

7. Per i progetti di cui al comma 6, **che non comportino modifiche sostanziali,** il committente **o l'autorità proponente** trasmette all'autorità competente il progetto corredato da un sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare la natura non sostanziale della modifica ai fini dell'esclusione dalla procedura della valutazione dell'impatto ambientale. L'autorità competente provvede, entro novanta giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato B alla presente legge, a verificare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale **e, se del caso, a definire le necessarie prescrizioni.** L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine si intende reiterato a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Decorso tale termine, il progetto si intende escluso dalla procedura.

9. Per i progetti di cui al comma 6, il committente trasmette all'autorità competente il progetto corredato da un sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare la natura non **significativa o migliorativa in termini di prestazione ambientale** della modifica ai fini dell'esclusione dalla procedura della valutazione dell'impatto ambientale. L'autorità competente provvede, entro novanta giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato B alla presente legge, a verificare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine si intende reiterato a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Decorso tale termine, il progetto si intende escluso dalla procedura.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, **sentite le competenti Commissioni parlamentari,** possono essere de-

10. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, possono essere **individuati soglie e criteri per la determinazione delle**

terminati per specifiche categorie progettuali, fra quelle comprese nell'allegato A, sulla base degli elementi di cui all'allegato B, soglie e criteri per l'esclusione dalla procedura.

9. Sono esclusi dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Su tali interventi il Ministero dell'ambiente e le competenti autorità regionali assicurano la disponibilità per il pubblico delle informazioni **rilevanti** relative all'intervento ed alle ragioni della deroga.

10. Le opere funzionalmente e direttamente connesse alla realizzazione di un impianto sono soggette alla disciplina di valutazione dell'impatto ambientale stabilita per l'impianto medesimo.

modifiche progettuali non significative, ai fini dell'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, nonché soglie e criteri per l'esclusione dalla medesima procedura di specifiche categorie progettuali, fatte salve quelle previste dall'allegato I alla citata direttiva 85/337/CEE, come sostituito dalla direttiva 97/11/CE.

11. Sono esclusi dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225. Su tali interventi il Ministero dell'ambiente e le competenti autorità regionali assicurano la disponibilità per il pubblico delle informazioni relative all'intervento ed alle ragioni della deroga.

12. *Identico.*

ART. 3.

(Norme di organizzazione).

ART. 3.

(Norme di organizzazione).

1. Il Ministro dell'ambiente si avvale della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. All'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Dal 1° gennaio 2000 la commissione è incrementata di 20 unità. Il complessivo onere è determinato in lire 4.750 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 ».

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente la commissione di cui al comma 1 è organizzata in sezioni. I membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza nelle materie inerenti alla

valutazione dell'impatto ambientale o in favore dei soggetti interessati alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche in partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato.

1. Con regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 1-*ter*, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è istituita presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) una struttura di supporto all'istruttoria per la valutazione dell'impatto ambientale e per il controllo delle attività di monitoraggio ambientale previste dai provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale.

3. Con regolamento da emanare, entro **nove mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 1-*ter*, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è istituita presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) una struttura di supporto all'istruttoria per la valutazione dell'impatto ambientale e per il controllo delle attività di monitoraggio ambientale previste dai provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare entro i nove mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si provvede al riordino ed al coordinamento od all'unificazione delle attività della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con la struttura tecnica dell'ANPA di cui al comma 1, ferme restando le funzioni del Ministero dell'ambiente in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

Soppresso.

3. In via transitoria il Ministro dell'ambiente si avvale della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Soppresso.

4. Il Ministro dell'ambiente può conferire annualmente per attività connesse alla procedura dell'impatto ambientale, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 19 della presente legge, incarichi a tempo determinato ad esperti in analisi dei progetti e valutazione dell'impatto ambientale.

Soppresso.

ART. 4.	ART. 4.
(Soggetti del procedimento).	*(Soggetti del procedimento).*
1. Soggetti del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale sono il committente **o l'autorità proponente,** l'autorità competente e le comunità interessate.	1. Soggetti del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale sono il committente, l'autorità competente e **il pubblico interessato.**
2. Ai sensi della presente legge, si intende:	2. Ai sensi della presente legge, si intende:
a) per committente, il soggetto che richiede il provvedimento di **approvazione,** autorizzazione **o concessione** che consente in via definitiva la realizzazione del progetto, **ovvero le modalità e gli approfondimenti di cui al comma 3 dell'articolo 5;**	a) per committente, il soggetto, **pubblico o privato,** che richiede il provvedimento di autorizzazione che consente in via definitiva la realizzazione del progetto;
***b)* per autorità proponente, la pubblica autorità che promuove l'iniziativa relativa al progetto;**	*soppressa;*
c) per autorità competente, l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione dell'impatto ambientale;	***b)*** *identica;*
d) per comunità interessate, le associazioni ambientaliste e i comitati dei cittadini che ne fanno esplicita richiesta agli enti locali territorialmente competenti.	***c)* per pubblico interessato, una o più persone fisiche o giuridiche, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi che possono essere interessati dalle potenziali modifiche della qualità ambientale, o che hanno interesse nel processo decisionale, nonché le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, come individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.**
3. È altresì assicurata la partecipazione al procedimento dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè di chiunque ne abbia interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico nei modi e tempi previsti all'articolo 9.	*Soppresso.*
ART. 5.	ART. 5.
(Istruttoria della valutazione dell'impatto ambientale).	*(Istruttoria **preliminare**).*
1. L'autorità competente garantisce lo svolgimento di una fase di istruttoria per	1. L'autorità competente garantisce lo svolgimento di una fase di istruttoria **pre-**

l'elaborazione dello studio dell'impatto ambientale, attraverso la consultazione con il committente **o con l'autorità proponente** che ne facciano richiesta. L'autorità competente garantisce altresì la partecipazione del committente **o dell'autorità proponente** alle successive fasi procedurali e assicura lo scambio di informazioni e la collaborazione tra i soggetti privati e i soggetti della pubblica amministrazione interessati al provvedimento.

liminare per l'elaborazione dello studio **di** impatto ambientale, attraverso la consultazione con il committente che ne **faccia** richiesta. L'autorità competente garantisce altresì la partecipazione del committente alle successive fasi procedurali e assicura lo scambio di informazioni e la collaborazione tra i soggetti privati e i soggetti della pubblica amministrazione interessati al provvedimento.

2. La fase di istruttoria preliminare di cui al comma 1 si svolge a partire dal progetto preliminare. Vengono esaminate le condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. La fase di istruttoria preliminare, che costituisce parte integrante della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, si conclude entro novanta giorni dalla presentazione del progetto preliminare. L'autorità competente esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, l'autorità indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale, i necessari atti di consenso.

3. Nella fase di istruttoria preliminare e nel rispetto del termine di cui al comma 2, può essere convocata una conferenza di servizi al fine di una verifica contestuale degli interessi coinvolti nelle materie inerenti la valutazione dell'impatto ambientale nonché delle condizioni per la presentazione dell'istanza o del progetto definitivo al fine dell'acquisizione dei necessari atti di assenso.

4. L'autorità competente può concludere con il Ministero per i beni e le attività culturali e con le altre amministrazioni interessate accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in applicazione delle disposizioni della presente legge anche al fine della verifica della completezza dello studio di impatto ambientale in ordine agli aspetti relativi al patrimonio architettonico

2. Il committente **o l'autorità proponente** predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale, che comprende dati, analisi e informazioni secondo le linee guida descritte nell'allegato C alla presente legge.

3. Al fine di tenere conto, nella fase di elaborazione progettuale, degli elementi di sostenibilità ambientale, il committente **o l'autorità proponente** può richiedere all'autorità competente le modalità e gli approfondimenti necessari per la presentazione delle informazioni descritte nell'allegato C nell'ambito dello studio di impatto ambientale.

4. Le informazioni richieste dovranno essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione. Le informazioni richieste dovranno tener conto della possibilità per il committente o l'autorità proponente di raccogliere i dati richiesti e, in particolare, delle conoscenze e dei metodi di valutazione per essi disponibili.

5. L'autorità competente verifica la completezza dello studio dell'impatto ambientale e, qualora rilevi gravi carenze non sanabili nel rispetto di modalità e tempi previsti per l'istruttoria, richiede, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine di duecentoquaranta giorni

e archeologico ed al paesaggio nonché ai fini dello svolgimento della inchiesta pubblica di cui all'articolo 9.

5. Il committente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale, che comprende dati, analisi e informazioni secondo le linee guida descritte nell'allegato C alla presente legge.

6. Al fine di tenere conto, nella fase di elaborazione progettuale, degli elementi di sostenibilità ambientale, il committente può richiedere all'autorità competente le modalità e gli approfondimenti necessari per la presentazione delle informazioni descritte nell'allegato C nell'ambito dello studio di impatto ambientale. **Le informazioni che il committente deve fornire comprendono almeno: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale; una sintesi non tecnica delle predette informazioni.**

7. Le informazioni dovranno essere appropriate ad una determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione. Le informazioni richieste dovranno tener conto della possibilità per il committente di raccogliere i relativi dati, nonché fra l'altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

8. L'autorità competente verifica la completezza dello studio dell'impatto ambientale e, qualora rilevi gravi carenze non sanabili nel rispetto di modalità e tempi previsti per l'istruttoria, richiede, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine di duecentoquaranta giorni

di cui all'articolo 7, comma 2, si intende reiterato a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il committente **o l'autorità proponente** non abbia provveduto ad eliminare le carenze riscontrate in sede di verifica, l'amministrazione pronuncia provvedimento di reiezione.

CAPO II

IMPATTO AMBIENTALE DEI PIANI E DEI PROGRAMMI

ART. 6.

(Piani e programmi di rilievo nazionale).

1. I piani ed i programmi di lavori pubblici o di infrastrutture di rilievo nazionale e di interesse pubblico e le concessioni da adottare ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela, riequilibrio e valorizzazione ambientale nonchè con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle direttive comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali.

2. Ai fini del concerto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ciascuna amministrazione competente alla predisposizione dei piani, programmi o atti di concessione di cui al comma 1 predispone un apposito documento integrativo nel quale sono descritti:

***a)* i risultati attesi in termini di contributo al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;**

di cui all'articolo 7, comma **3**, si intende reiterato a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il committente non abbia provveduto ad eliminare le carenze riscontrate in sede di verifica, l'amministrazione pronuncia provvedimento di reiezione.

9. Nei casi in cui si sia svolta la fase di istruttoria preliminare di cui al presente articolo, il termine di duecentoquaranta giorni di cui all'articolo 7, comma 3, è ridotto a duecentodieci giorni; nei medesimi casi, qualora non venga disposta l'inchiesta pubblica ai sensi dell'articolo 9, il predetto termine è ulteriormente ridotto a centottanta giorni. Il termine è comunque sospeso nel caso di richiesta di documentazione integrativa.

CAPO II

IMPATTO AMBIENTALE DEI PIANI E DEI PROGRAMMI

ART. 6.

(Piani e programmi di rilievo nazionale).

1. *Identico.*

Soppresso.

b) **i criteri e le misure adottate, anche sotto il profilo tecnologico, progettuale e di gestione;**

c) **le risorse finanziarie destinate alla mitigazione o alla compensazione degli impatti ambientali.**

3. Ove il Ministro competente lo richieda, il Ministero dell'ambiente assicura il supporto alle elaborazioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nonchè previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attraverso le quali i princìpi della procedura di valutazione dell'impatto per i progetti, di cui alla presente legge, si applicano alla valutazione e all'approvazione di piani e di programmi di rilievo nazionale.

Soppresso.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attraverso le quali i princìpi della procedura di valutazione dell'impatto **ambientale** per i progetti, di cui alla presente legge, si applicano alla valutazione e all'approvazione di piani e di programmi di rilievo nazionale **di cui al comma 1.**

3. Le informazioni e le valutazioni concernenti piani e programmi, acquisite ai sensi del presente articolo e dell'articolo 11, sono tenute in considerazione sia nella fase di verifica di cui all'articolo 2, comma 9, sia nella fase di istruttoria preliminare di cui all'articolo 5 e costituiscono documentazione istruttoria ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

CAPO III

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE

ART. 7.

(Competenze e procedure per progetti di rilevanza nazionale).

1. Il progetto definitivo comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad

CAPO III

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE

ART. 7.

(Competenze e procedure per progetti di rilevanza nazionale).

1. Il progetto definitivo **come individuato dall'articolo 16, comma 4, della legge**

una delle categorie individuate all'allegato A alla presente legge, è trasmesso dal committente **o dall'autorità proponente** al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali ed alla regione o alle regioni interessate e al comune o ai comuni territorialmente interessati.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, ovvero decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 1 da parte del committente **o dell'autorità proponente** senza che le regioni si siano espresse, provvede entro duecentoquaranta giorni dalla stessa data alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa i princìpi della tutela ambientale, sulla base della documentazione istruttoria o comunque disponibile, e tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 9.

11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle categorie individuate all'allegato A alla presente legge, è trasmesso dal committente al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni **e le attività culturali** ed alla regione o alle regioni interessate e al comune o ai comuni territorialmente interessati.

2. Nel caso di opere ed impianti rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, il progetto definitivo comprendente lo studio di impatto ambientale può essere trasmesso all'autorità competente anche per il tramite della struttura di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998; in caso di mancato esercizio di tale facoltà, il committente comunica comunque alla predetta struttura l'avvenuta trasmissione del progetto all'autorità competente.

3. Il Ministro dell'ambiente, **sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e** le regioni interessate, ovvero decorsi **sessanta** giorni dalla data di **trasmissione** della documentazione di cui al comma 1 da parte del committente senza che il **Ministero per i beni e le attività culturali e** le regioni si siano **espressi**, provvede entro duecentoquaranta giorni dalla stessa data **di trasmissione della documentazione di cui al comma 1** alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa i princìpi della tutela ambientale, sulla base **della verifica del rispetto delle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale definite nella fase di istruttoria preliminare di cui all'articolo 5,** della documentazione istruttoria o comunque disponibile, e tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica **eventualmente disposta ai sensi dell'**articolo 9.

4. Qualora non sia disposta l'inchiesta pubblica ai sensi dell'articolo 9, il termine di duecentoquaranta giorni di cui al comma 3 è ridotto a duecentodieci giorni.

3. Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle amministrazioni competenti **in materia ambientale,** nel caso in cui la realizzazione del progetto preveda, **relativamente alla stessa materia,** pareri, nullaosta, autorizzazioni.

4. Ove il Ministro dell'ambiente non provveda entro i termini di cui al comma 2, la questione è rimessa, entro sessanta giorni, al Consiglio dei ministri, che decide nei successivi trenta giorni. In casi di eccezionale rilevanza e complessità il predetto termine di trenta giorni può essere prolungato fino a centoventi giorni, con apposita delibera del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle amministrazioni competenti, nel caso in cui la realizzazione del progetto preveda pareri, nullaosta, autorizzazioni, **necessari ai fini delle predette valutazioni.**

6. Qualora dall'esame del progetto risulti il suo assoluto contrasto con le esigenze di salvaguardia di un bene sottoposto a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, o del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il Ministro per i beni e le attività culturali ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente entro novanta giorni dalla trasmissione del progetto e la procedura di valutazione dell'impatto ambientale viene conclusa con provvedimento di valutazione negativa.

7. Ove il Ministro dell'ambiente non provveda entro i termini di cui al comma **3**, la questione è rimessa, entro sessanta giorni, al Consiglio dei ministri, che decide nei successivi trenta giorni. In casi di eccezionale rilevanza e complessità il predetto termine di trenta giorni può essere prolungato fino a centoventi giorni, con apposita delibera del Consiglio dei ministri.

8. Nel caso di realizzazione di opere pubbliche di competenza statale ritenute di particolare rilevanza ai fini dell'attuazione degli indirizzi politici ed amministrativi del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre la valutazione dell'impatto ambientale al Consiglio dei ministri secondo le modalità previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. Nei casi di cui al comma 2, decorso il termine di duecentoquaranta giorni di cui al comma 3, fatta salva la possibilità di proroga non superiore a novanta giorni da disporre con apposita delibera del Consiglio dei ministri, il sindaco, su richiesta del responsabile del procedimento presso la struttura di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, che provvede a verificare l'effettivo decorso dei termini, ovvero su richiesta del committente per il tramite

5. In caso di pareri, nullaosta o autorizzazioni mancanti o discordanti, ai fini di cui al comma 3 il Ministro dell'ambiente indìce, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, apposite conferenze di servizi. **Per le opere e i progetti soggetti a valutazione dell'impatto ambientale per i quali sia convocata la conferenza di servizi ai fini dell'autorizzazione finale, lo svolgimento e la conclusione della valutazione dell'impatto ambientale avvengono entro un termine non superiore a dodici mesi, fissato nella prima seduta della conferenza di servizi stessa. Il suddetto termine di dodici mesi non decorre comunque sino alla presentazione all'autorità competente dello studio di valutazione dell'impatto ambientale. Decorso detto termine senza pronunciamento dell'autorità competente, si procede ai sensi del comma 4 del presente articolo.** Alla conferenza partecipano i rappresentanti, aventi la competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza, della regione interessata, del Ministero per i beni culturali e ambientali e delle altre amministrazioni, enti ed autorità di cui al comma 3. Le determinazioni concordate nella conferenza tra le amministrazioni intervenute, riportate nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.

6. Anche al di fuori della ipotesi prevista dal comma 5, il Ministero dell'ambiente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

7. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del committente o dell'autorità proponente nella *Gazzetta Uffi-*

della predetta struttura, convoca entro i successivi cinque giorni una conferenza di servizi, che si svolge ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

10. Salvo quanto previsto dal comma 6, in caso di pareri, nullaosta o autorizzazioni mancanti o discordanti, ai fini di cui al comma **5** il Ministro dell'ambiente indìce, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, apposite conferenze di servizi. Alla conferenza partecipano i rappresentanti, aventi la competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza, della regione interessata, del Ministero per i beni **e le attività culturali** e delle altre amministrazioni, enti ed autorità di cui al comma **5.** Le determinazioni concordate nella conferenza tra le amministrazioni intervenute, riportate nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.

11. Anche al di fuori della ipotesi prevista dal comma **10**, il Ministero dell'ambiente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

12. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura **dell'autorità competente** nella *Gazzetta Ufficiale* e, **in caso di prov-**

ciale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

8. I progetti sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. In relazione alle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

9. Il Ministro dell'ambiente informa ogni ventiquattro mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione della presente legge e degli adeguamenti normativi regionali.

ART. 8.

(Misure minime di pubblicità).

1. Contestualmente alla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il committente **o l'autorità proponente** provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale ed almeno sui due quotidiani più diffusi nella provincia o nella regione interessata e in un manifesto nei comuni interessati dal progetto per gli aspetti ambientali, di un annuncio secondo uno schema-tipo indicato in apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente comunque l'indicazione del proponente e del progetto, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione dello stesso, relativa a finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento, nonchè il luogo ove è possibile prendere visione degli atti. Tali forme di **vedimento positivo, a cura del committente** su un quotidiano a diffusione nazionale **entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento.** Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

13. I progetti sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale devono essere realizzati entro cinque anni **dal rilascio dell'autorizzazione definitiva dell'opera.** In relazione alle caratteristiche del progetto il provvedimento **di valutazione dell'impatto ambientale** può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga **motivata** concessa, su istanza del **committente,** dall'autorità che ha emanato il **predetto** provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

14. *Identico.*

ART. 8.

(Misure minime di pubblicità).

1. Contestualmente alla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il committente provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale ed almeno sui due quotidiani più diffusi nella provincia o nella regione interessata e in un manifesto nei comuni interessati dal progetto per gli aspetti ambientali, di un annuncio secondo uno schema-tipo **approvato con** decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente comunque l'indicazione del **committente** e del progetto, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione dello stesso, relativa a finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento, nonché il luogo ove è possibile prendere visione degli atti. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle

pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Gli esiti delle verifiche di cui all'articolo 2, comma 7, e le decorrenze dei termini devono essere messi a disposizione del pubblico.

ART. 9.

(Inchiesta pubblica).

1. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, può presentare in forma scritta all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 1. Il giudizio di compatibilità ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del pubblico.

2. L'autorità competente comunica alla provincia o alle province interessate e alla regione o alle regioni interessate l'avvenuto ricevimento del progetto e dello studio dell'impatto ambientale, entro dieci giorni dal deposito degli stessi da parte del committente o dell'autorità proponente.

3. La provincia interessata o, nel caso di pertinenza di più province, la regione, può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal committente o dall'autorità proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. Qualora il progetto riguardi più regioni, queste individuano il soggetto che curerà lo svolgimento dell'inchiesta pubblica. Qualora entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 non sia stato disposto lo svolgimento dell'inchiesta pubblica, provvede il Ministero dell'ambiente, secondo le modalità di cui all'allegato D alla presente legge.

comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Gli esiti delle verifiche di cui all'articolo 2, comma **9**, e le decorrenze dei termini devono essere messi a disposizione del pubblico.

ART. 9.

(Inchiesta pubblica).

1. Il pubblico interessato può presentare in forma scritta all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 1. Il giudizio di valutazione dell'impatto ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, le osservazioni presentate.

2. Il Ministero dell'ambiente può disporre lo svolgimento dell'inchiesta pubblica.

3. L'inchiesta pubblica è obbligatoriamente disposta qualora essa venga richiesta, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 1, da una o più regioni o da uno o più enti locali interessati. In tali casi, il Ministero dell'ambiente dispone l'inchiesta, dandone comunicazione alle regioni e agli enti locali interessati. Entro dieci giorni dalla comunicazione, le regioni o le province delegate designano il presidente dell'inchiesta pubblica; in mancanza, alla designazione provvede il Ministero dell'ambiente. Il presidente dell'inchiesta pubblica è nominato dal Ministro dell'ambiente. All'inchiesta pubblica partecipano, nell'esercizio delle loro funzioni e senza diritto a compensi,

componenti della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, a tale scopo designati dal Ministero dell'ambiente. Le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica sono definite nell'allegato D alla presente legge.

4. L'inchiesta di cui al comma 3 si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, che sono trasmessi entro novanta giorni al Ministero dell'ambiente ed acquisiti e valutati ai fini del giudizio finale di valutazione dell'impatto ambientale.

4. L'inchiesta **pubblica** si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, che sono trasmessi entro novanta giorni **dalla data di trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1,** al Ministero dell'ambiente ed acquisiti e valutati ai fini del giudizio finale di valutazione dell'impatto ambientale.

5. Il committente o l'autorità proponente può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della procedura, a un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio finale di valutazione dell'impatto ambientale.

5. **Qualora non sia stata disposta l'inchiesta pubblica, il Ministero dell'ambiente, prima della conclusione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, può chiamare ad un contraddittorio il committente, rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati e i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni.** Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del **provvedimento** di valutazione dell'impatto ambientale.

6. Quando il committente **o l'autorità proponente** intende uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe la decorrenza dei termini della procedura, che riprende il suo corso con il deposito del progetto così modificato.

6. Quando il committente intende uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe la decorrenza dei termini della procedura, che riprende il suo corso con il deposito del progetto così modificato.

ART. 10.

(Progetti di particolare interesse ambientale).

1. In relazione alle dimensioni, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato e alle relative interrelazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su motivata proposta del Ministro dell'ambiente anche su richiesta della regione o delle regioni interessate, possono essere individuate singole tipologie progettuali, comprese tra quelle di cui agli allegati I e II della citata direttiva 85/337/

ART. 10.

(Progetti di particolare interesse ambientale).

1. In relazione alle dimensioni, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato e alle relative interrelazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su motivata proposta del Ministro dell'ambiente anche su richiesta della regione o delle regioni interessate, possono essere individuate singole tipologie progettuali, comprese tra quelle di cui agli allegati I e II della citata direttiva 85/337/

CEE, come sostituiti dalla direttiva 97/11/CE, da sottoporre a valutazione dell'impatto ambientale, **stabilendo inoltre che la stessa debba essere effettuata dal Ministero dell'ambiente o dalla regione interessata, secondo le modalità rispettivamente stabilite per ciascuna autorità competente.**	CEE, come sostituiti dalla direttiva 97/11/CE, da sottoporre a valutazione dell'impatto ambientale.
CAPO IV	CAPO IV
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI COMPETENZA REGIONALE	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI COMPETENZA REGIONALE
ART. 11.	ART. 11.
(Piani e programmi di rilievo regionale).	*(Piani e programmi di rilievo regionale).*
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano le modalità attraverso le quali applicare i princìpi della procedura di valutazione dell'impatto ambientale per i progetti, desumibili dalle disposizioni della presente legge, alla valutazione ed approvazione di piani e programmi di rilievo regionale.	1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano le modalità attraverso le quali applicare i princìpi della procedura di valutazione dell'impatto ambientale per i progetti, desumibili dalle disposizioni della presente legge, alla valutazione ed approvazione di piani e programmi, **ivi inclusi i piani paesaggistici e territoriali, di competenza delle regioni.**
2. Nella disciplina dei piani e programmi di cui al comma 1 le regioni promuovono l'informazione nei confronti dei cittadini garantendo l'effettiva possibilità che essi esprimano motivati avvisi sui piani e programmi di cui è proposta la realizzazione, anche attraverso la previsione, per i piani e programmi di rilevante impatto ambientale, di inchieste pubbliche.	2. *Identico.*
3. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che la regione abbia adempiuto all'obbligo, si provvede con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge.	3. *Identico.*
ART. 12.	ART. 12.
(Progetti di competenza regionale).	*(Progetti di competenza regionale).*
1. Sono definiti di competenza regionale i progetti di cui agli allegati A e B dell'atto	1. *Identico.*

di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.

2. Nel caso di contrasto tra Stato e regione in ordine al rilievo nazionale o regionale di un progetto, la competenza per la valutazione dell'impatto ambientale viene attribuita con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. In caso di progetto la cui valutazione dell'impatto ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni, ovvero si manifesti un conflitto tra regioni circa gli effetti ambientali di un progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichi la procedura prevista al capo III della presente legge. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il progetto sia dichiarato di prevalente interesse statale, su proposta del Ministro competente per materia, con delibera del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della regione nel cui territorio il progetto deve essere realizzato.

2. Nel caso di contrasto tra Stato e regione in ordine al rilievo nazionale o regionale di un progetto, la competenza per la valutazione dell'impatto ambientale viene attribuita con decreto del **Presidente del Consiglio dei ministri,** previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **su proposta del Ministro dell'ambiente.**

3. In caso di progetto la cui valutazione dell'impatto ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni, ovvero si manifesti un conflitto tra regioni circa gli effetti ambientali di un progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **su proposta del Ministro dell'ambiente,** può disporre che si applichi la procedura prevista al capo III della presente legge. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il progetto sia dichiarato di prevalente interesse statale, su proposta del Ministro competente per materia, con delibera del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della regione nel cui territorio il progetto deve essere realizzato.

4. Le regioni, per i lavori e le opere di difesa ambientale, previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e derivanti da obblighi prescritti da direttive comunitarie o dai programmi nazionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, richiedere al Ministro dell'am-

	biente di affidare l'istruttoria relativa alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, alla commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.
ART. 13.	ART. 13.
(Legislazione regionale **e procedure**).	*(Legislazione regionale).*
1. Le regioni provvedono a disciplinare, con apposita legge, i contenuti e le procedure di valutazione dell'impatto ambientale, secondo le condizioni, i criteri e le norme tecniche definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.	**1. Le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.**
CAPO V	CAPO V
PROGETTI CON IMPATTI AMBIENTALI TRANSFRONTALIERI – PROGETTI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	PROGETTI CON IMPATTI AMBIENTALI TRANSFRONTALIERI – PROGETTI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
ART. 14.	ART. 14.
(Competenze e procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri).	*(Competenze e procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri).*
1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge 3 novembre 1994, n. 640, notifica i progetti allo Stato interessato.	1. *Identico.*
2. Il Ministro dell'ambiente comunica al committente **o all'autorità proponente,** caso per caso e su indicazione dello Stato interessato, le modalità di informazione e partecipazione del pubblico di detto Stato.	2. Il Ministro dell'ambiente comunica al committente, caso per caso e su indicazione dello Stato interessato, le modalità di informazione e partecipazione del pubblico di detto Stato.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome informano immediatamente il Ministero dell'ambiente quando progetti di loro competenza, ai fini della presente legge, possono avere impatti ambientali transfrontalieri.	3. *Identico.*
4. Il committente predispone a sua cura e sue spese la documentazione per la consultazione tra gli Stati e per l'informazione della popolazione interessata. Tale documentazione comprende lo studio dell'impatto ambientale, il progetto e ogni altro elemento utile alla valutazione degli impatti ambientali transfrontalieri.	4. *Identico.*
5. Il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità per l'informazione e l'eventuale partecipazione del pubblico. Gli oneri sono posti a carico del committente.	*Soppresso.*
ART. 15. *(Progetti per la cooperazione allo sviluppo).*	ART. 15. *(Progetti per la cooperazione allo sviluppo).*
1. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, i progetti finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo che rientrino in una delle categorie previste dall'articolo 2, comma 4, nonchè gli ulteriori progetti che saranno indicati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'ambiente.	1. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, i progetti finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo che rientrino in una delle categorie previste dall'articolo 2, comma 4, nonché gli ulteriori progetti che saranno indicati con decreto del **Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro degli affari esteri.**
2. Il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità e le norme tecniche per la valutazione dell'impatto ambientale delle diverse tipologie di progetti di cui al comma 1, da applicare in armonia con i princìpi generali stabiliti dalla presente legge e tenendo altresì conto dei princìpi, delle modalità e dei criteri adottati in materia dalle maggiori organizzazioni internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo.	2. *Identico.*

3. Alla verifica della conformità della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui al comma 1 provvede il Ministero degli affari esteri secondo le modalità e le norme tecniche di cui al comma 2.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

ART. 16.

(Norme transitorie).

1. Il procedimento di cui alla presente legge non si applica ai progetti elencati nell'allegato A per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legislazione vigente sia stato espresso il parere sulla compatibilità ambientale ovvero sia già intervenuta l'approvazione finale.

2. Al riordino delle competenze fra Stato e regioni si provvede, sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino all'emanazione dei provvedimenti relativi restano ferme le competenze regionali relativamente alle tipologie di opere già disciplinate con legge regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale **o rientranti nelle competenze primarie previste dagli statuti speciali**.

3. Alla verifica della conformità della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui al comma 1 provvede il Ministero **dell'ambiente** secondo le modalità e le norme tecniche di cui al comma 2.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

ART. 16.

(Norme transitorie).

1. Il procedimento di cui alla presente legge non si applica ai progetti elencati nell'allegato A per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legislazione vigente **sia stata iniziata una procedura di valutazione dell'impatto ambientale con la presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale presso l'autorità competente o** sia stato espresso il parere sulla compatibilità ambientale ovvero sia già intervenuta l'approvazione finale.

2. **Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al riordino delle competenze fra Stato e regioni,** sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; **entro il medesimo termine, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede altresì alla integrazione dell'allegato A dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, con le tipologie progettuali di cui all'allegato I della citata direttiva 96/61/CE non sottoposte alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di compe-**

tenza statale, nonché alle ulteriori modifiche dello stesso atto di indirizzo e di coordinamento necessarie ai fini del recepimento delle citate direttive 97/11/CE e 96/61/CE secondo le disposizioni della presente legge. Fino all'emanazione dei provvedimenti relativi restano ferme le competenze regionali relativamente alle tipologie di opere già disciplinate con legge regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

3. In ordine alle funzioni e ai compiti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di valutazione dell'impatto ambientale resta fermo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Agli adempimenti relativi alla valutazione dell'impatto ambientale per le categorie progettuali di cui ai numeri 16 e 22 dell'allegato A provvedono le regioni a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali in materia.

4. Agli adempimenti relativi alla valutazione dell'impatto ambientale per le categorie progettuali di cui ai numeri 16 e 22 dell'allegato A **alla presente legge** provvedono le regioni a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali in materia.

ART. 17.

*(Misure di tutela **e abrogazione di norme**).*

1. Il Ministro dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti **opportuni** per il controllo dell'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Qualora si verifichino violazioni degli impegni presi o modifiche del progetto tali da comportare significative variazioni dell'impatto ambientale, l'autorità competente per la valutazione dell'impatto ambientale intima al responsabile di adeguare l'opera e, se necessario, ordina la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, adottando provvedimenti cautelari ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Con relazione da lui sottoscritta ed inviata semestralmente, a decorrere dall'inizio dei lavori, al Ministero dell'am-

ART. 17.

(Misure di tutela).

1. Il Ministro dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti per il controllo dell'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

2. Qualora si verifichino violazioni degli impegni presi o modifiche del progetto tali da comportare significative variazioni dell'impatto ambientale, l'autorità competente per la valutazione dell'impatto ambientale intima **al committente** di adeguare l'opera e, se necessario, ordina la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, adottando provvedimenti cautelari ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Con relazione da lui sottoscritta ed inviata semestralmente, a decorrere dall'inizio dei lavori, al Ministero dell'am-

biente, alle regioni **od alle province autonome di Trento e di Bolzano,** per quanto di rispettiva competenza, il soggetto gestore è tenuto ad informare che i lavori sono stati eseguiti ovvero proseguono in adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

2. Il Ministro dell'ambiente, le regioni **e le province autonome di Trento e di Bolzano,** secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti cautelari previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per inibire l'esecuzione delle opere e degli interventi che, rientranti fra le categorie dei progetti cui si applica la procedura di cui alla presente legge, non siano stati sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale e per ripristinare la situazione a spese del responsabile.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono, qualora necessario per il recepimento della corrispondente normativa comunitaria, essere modificati gli allegati alla presente legge ed all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3, **sentite le competenti Commissioni parlamentari,** sono disciplinate, in coerenza con gli accordi internazionali e con la normativa dell'Unione europea in materia, le modalità di controllo sul rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

5. Per le categorie di progetti considerati dalla presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge in materia ambientale per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di biente **e** alle regioni, per quanto di rispettiva competenza, il **committente** è tenuto ad informare che i lavori sono stati eseguiti ovvero proseguono in adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

3. Il Ministro dell'ambiente **e** le regioni, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti cautelari previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per inibire l'esecuzione delle opere e degli interventi che, rientranti fra le categorie dei progetti cui si applica la procedura di cui alla presente legge, non siano stati sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale e **i provvedimenti per il ripristino ambientale**.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, **adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,** previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, **previa intesa in sede di** Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono, qualora necessario per il recepimento della corrispondente normativa comunitaria, essere **adeguati** gli allegati alla presente legge ed all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.

5. Con le stesse modalità di cui al comma **4**, sono disciplinate, in coerenza con gli accordi internazionali e con la normativa dell'Unione europea in materia, le modalità di **valutazione dell'impatto ambientale** sul rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

Soppresso.

opere, connesse alla procedura disciplinata dalla presente legge.

ART. 18.

(Sanzioni).

1. Gli atti delle procedure amministrative adottati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono nulli.

2. Chiunque realizzi un'opera, per la quale è prevista la valutazione dell'impatto ambientale, in difformità dalle condizioni prescritte dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire un miliardo ovvero di una somma pari al venti per cento del costo complessivo dell'opera se immediatamente quantificabile.

ART. 18.

(Sanzioni).

1. *Identico.*

2. **Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e delle altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente,** chiunque realizzi un'opera, per la quale è prevista la valutazione dell'impatto ambientale, in difformità dalle condizioni prescritte dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire un miliardo ovvero di una somma pari al venti per cento del costo complessivo dell'opera se immediatamente quantificabile **da parte dell'autorità competente. L'introito derivante dalla applicazione della sanzione amministrativa, da parte della medesima autorità, è finalizzato al ripristino ambientale, ovvero alla eliminazione del danno ambientale prodotto dalla inosservanza delle norme.**

ART. 19.

(Norme di attuazione e finanziarie).

1. Gli oneri inerenti alla predisposizione degli studi dell'impatto ambientale da parte delle autorità proponenti sono ricompresi in quelli relativi alla progettazione e fanno carico ai rispettivi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei lavori stessi.

2. Per le esigenze connesse al recepimento ed all'attuazione della normativa comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale è autorizzata la complessiva spesa di lire 2.376 milioni annue destinate al funzionamento della commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e allo svolgimento di inchieste pubbliche. **Dalla data di entrata in vigore**

ART. 19.

(Norme di attuazione e finanziarie).

1. Gli oneri inerenti alla predisposizione degli studi dell'impatto ambientale da parte **del committente** sono ricompresi in quelli relativi alla progettazione e fanno carico ai rispettivi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei lavori stessi.

2. Per le esigenze connesse al recepimento ed all'attuazione della normativa comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale è autorizzata la complessiva spesa di lire **750 milioni per l'anno 1999 e di lire 5.376 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, di cui lire 2.376 milioni annue destinate al finanziamento della commissione per la valutazione del-**

del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge, il medesimo finanziamento o la quantità residua viene destinato al funzionamento della nuova struttura coordinata o unificata presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.	**l'impatto ambientale, così come modificata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e allo svolgimento di inchieste pubbliche. Al pagamento dei compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica ed ai quattro esperti di cui all'allegato D, nel limite della spesa autorizzata dal presente articolo, provvede il Ministero dell'ambiente anche nel caso in cui sia stata richiesta dalle regioni o dagli enti locali interessati.**
3. Nel caso di progetti di particolare rilevanza, di volta in volta individuati dal Ministro dell'ambiente, è stabilita, per le maggiori esigenze che si determinano per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, una quota di onere a carico del committente **o dell'autorità proponente** in misura dell'1 per mille del valore dichiarato all'atto della presentazione del progetto stesso. Tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.	3. Nel caso di progetti di particolare rilevanza, di volta in volta individuati dal Ministro dell'ambiente, **per i progetti di competenza statale, e dalla competente autorità regionale, per quelli di competenza regionale,** è stabilita, per le maggiori esigenze che si determinano per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, una quota di onere a carico del committente in misura dell'1 per mille del valore dichiarato all'atto della presentazione del progetto stesso. **Nel caso di progetti di competenza statale,** tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. **Per i progetti di competenza regionale, la quota è versata all'entrata del bilancio regionale.**
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede, **a decorrere dall'anno 1998,** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo **parzialmente** utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.	4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, **pari a lire 750 milioni per l'anno 1999 e a lire 5.376 milioni annue a decorrere dall'anno 2000,** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001,** nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **1999,** allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	5. *Identico.*

ALLEGATI

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ALLEGATO A

(Articolo 2, comma 4)

CATEGORIE PROGETTUALI

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonchè impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

2. *a)* Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 50 MW, **con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;**

b) Centrali nucleari e altri reattori nucleari, compresi la disattivazione e lo smantellamento di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).

3. *a)* Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;

b) Impianti destinati:

alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare;

al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi;

allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati;

esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi;

esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione;

c) Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui radioattivi.

4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.

5. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

a) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;

b) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;

c) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti);

TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO A

(Articolo 2, comma 4)

CATEGORIE PROGETTUALI

1. *Identico.*

2. *a)* Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 50 MW;

b) Identico.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

d) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

e) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

f) per la fabbricazione di esplosivi.

6. *a)* Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonchè aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 1.500 metri;

b) Costruzione di autostrade e di strade riservate alla circolazione automobilistica accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e su cui sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli;

c) Costruzione di nuove strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie; le strade di cui alla presente lettera devono essere di lunghezza di almeno 10 chilometri riferita all'intero progetto e non a singoli lotti del medesimo.

7. *a)* Vie navigabili e porti di navigazione interni che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate;

b) Porti commerciali marittimi, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per le navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate.

8. Impianti di smaltimento dei rifiuti, cui si applica la direttiva 91/689/CEE, mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II *bis*, punto D 9, della direttiva 75/442/CEE, o interramento di rifiuti pericolosi già classificati tossici e nocivi dalla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984.

9. Impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti.

10. Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 metri o laddove un nuovo o supplementare volume di acqua determini un volume di invaso superiore ad un milione di metri cubi.

11. Le opere e gli interventi di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

12. Interporti definiti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.

(segue: testo della Commissione)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Impianti di smaltimento dei rifiuti, cui si applica la direttiva 91/689/CEE, mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II bis, punto D 9, della direttiva 75/442/CEE, o interramento di rifiuti pericolosi **di cui all'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.**

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

13. Impianti per la produzione del biossido di titanio di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100.

14. Elettrodotti con tensione nominale superiore a 100 kV e di lunghezza superiore a 5 chilometri.

15. Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

16. Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.

17. Costruzione di terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose.

18. Sfruttamento minerario della piattaforma continentale.

19. Realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto di idrocarburi e delle sostanze di cui al numero 17.

20. Realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui al numero 17.

21. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 5 milioni di metri cubi per anno.

22. Attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento mineralurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti dalle medesime attività e dalle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari.

23. *a)* Stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;

b) Stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;

c) Stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 metri cubi;

d) Stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;

e) Stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 tonnellate.

24. Grandi impianti di estrazione di litoidi in ambiente fluviale così come saranno definiti con decreto del Presidente della Repubblica emanato secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 3.

25. Gasdotti, oleodotti e condutture di prodotti chimici di lunghezza superiore a 40 chilometri e diametro superiore o uguale a 800 millimetri, esclusi quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526.

26. Impianti di gassificazione e liquefazione.

(segue: testo della Commissione)

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. *Identico.*

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. *Identico.*

23. *Identico.*

24. **Attività** di estrazione di litoidi in ambiente fluviale così come saranno definiti con decreto del Presidente della Repubblica emanato secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma **4**.

25. *Identico.*

26. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO B
(Articolo 2, comma 7)

CRITERI DI SELEZIONE

1. *Caratteristiche dei progetti*

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

delle dimensioni del progetto;

del cumulo con altri progetti;

dell'utilizzazione di risorse naturali;

della produzione di rifiuti;

dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;

del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. *Localizzazione dei progetti*

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

dell'utilizzazione attuale del territorio;

della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

a) zone umide;

b) zone costiere;

c) zone montuose o forestali;

d) riserve e parchi naturali;

e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

(segue: testo della Commissione)

ALLEGATO B
(Articolo 2, comma **9**)

CRITERI DI SELEZIONE

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Identico:

identico;

identico;

identico:

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identica;

e) identica;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

f) zone nelle quali gli *standard* di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;

g) zone a forte densità demografica;

h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3. *Caratteristiche dell'impatto potenziale*

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai numeri 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);

della natura transfrontaliera dell'impatto;

dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;

della probabilità dell'impatto;

della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

(segue: testo della Commissione)

f) **zone protette ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;**

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica.*

3. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO C
(Articolo 5, comma 2)

INFORMAZIONI AMBIENTALI

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;

d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal committente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:

(segue: testo della Commissione)

ALLEGATO C
(Articolo 5, comma **5***)*

INFORMAZIONI AMBIENTALI

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

a) dovuti all'esistenza del progetto;

b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

nonchè la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.

7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli effetti di cui al numero 4.

(segue: testo della Commissione)

5. I rapporti di sicurezza nel caso di progetti ricadenti nel campo di applicazione della normativa relativa al recepimento della direttiva 96/82/CE sui rischi di incidenti rilevanti.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO D
(articolo 9, comma 3)

INCHIESTA PUBBLICA

1. Il presidente dell'inchiesta, scelto nell'ambito del personale, anche in quiescenza, dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, ovvero della magistratura amministrativa, è nominato dal Ministro dell'ambiente.

2. Non possono essere nominati ai sensi del numero 1 coloro che siano stati titolari di rapporti di lavoro anche autonomo o abbiano ricevuto sovvenzioni, anche per ragioni di studio e ricerca, o contributi a qualsiasi altro titolo, **dall'autorità proponente o** dal committente.

3. Il Ministero dell'ambiente assicura che siano adottate forme idonee di pubblicità per favorire la partecipazione dei cittadini e delle associazioni interessate alle inchieste pubbliche.

4. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 1, i consigli comunali e provinciali e le assemblee generali delle comunità montane territorialmente interessati esprimono al presidente dell'inchiesta pubblica valutazioni inerenti alla realizzazione del progetto proposto. Tali deliberazioni sono trasmesse in copia al Ministro dell'ambiente e al presidente della giunta regionale ai sensi del numero 8.

5. Gli enti locali, secondo i propri statuti e regolamenti, possono promuovere, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, ulteriori iniziative di partecipazione rispetto a quelle avviate dalle autorità competenti, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente, al presidente della regione e al presidente della inchiesta pubblica ed inviando ai predetti, a conclusione delle stesse, una memoria riassuntiva dei risultati raggiunti.

6. Il presidente dell'inchiesta pubblica, in base all'attinenza, decide sull'ammissibilità delle memorie e svolge audizioni aperte al pubblico, con i soggetti che hanno presentato le memorie ammesse, **con le associazioni ambientali a carattere nazionale presenti nella regione e con le associazioni ambientali a carattere regionale-locale, nonchè concede il diritto di replica in relazione a quanto previsto dal numero 7.**

7. Il committente **o l'autorità proponente** può presentare osservazioni alle memorie di cui ai numeri precedenti.

(segue: testo della Commissione)

ALLEGATO D
(articolo 9, comma 3)

INCHIESTA PUBBLICA

1. Il presidente dell'inchiesta pubblica è scelto nell'ambito del personale dello Stato, delle regioni o delle province con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata. Il presidente dell'inchiesta pubblica è assistito da due esperti designati dal Ministero dell'ambiente e da due esperti, di comprovata competenza nel settore, designati entro dieci giorni a decorrere dalla data in cui è stata disposta l'inchiesta pubblica, dalla provincia e dai comuni interessati. La mancata designazione non pregiudica lo svolgimento dell'inchiesta. Gli esperti sono nominati dal Ministro dell'ambiente.

2. Non possono essere nominati ai sensi del numero 1 coloro che siano stati titolari di rapporti di lavoro anche autonomo o abbiano ricevuto sovvenzioni, anche per ragioni di studio e ricerca, o contributi a qualsiasi altro titolo, dal committente.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

3. Il presidente dell'inchiesta pubblica, in base all'attinenza **all'oggetto dell'inchiesta pubblica,** decide sull'ammissibilità delle memorie e svolge audizioni aperte al pubblico, con **il committente,** i soggetti che hanno presentato le memorie ammesse **ed il pubblico interessato.** Il committente può presentare osservazioni alle memorie **presentate.**

(v. numero 3)

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

8. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie e i documenti presentati e le eventuali osservazioni, con una sintetica relazione sulle attività svolte. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, le osservazioni presentate nel corso dell'inchiesta pubblica. Il parere difforme dal contenuto delle osservazioni presentate deve essere motivato dal Ministro dell'ambiente nel provvedimento.

9. I compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica ed ai tre esperti sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(segue: testo della Commissione)

Soppresso.

4. I compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica ed **agli** esperti sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-5100A
Lire 2600